ACTIVE IMPRESA AGRICOLA

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

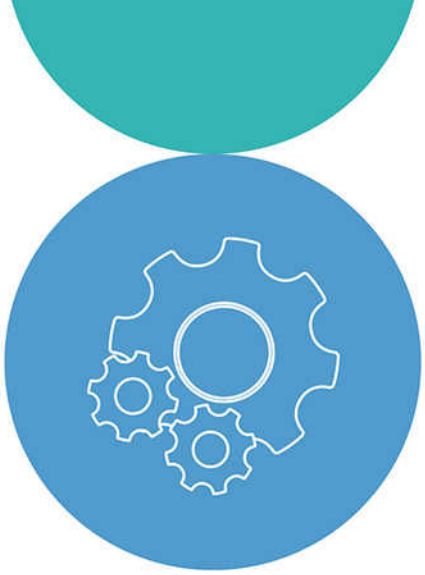

Il presente Set Informativo del Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio.

Proteggi il tuo patrimonio con…

- PREVENZIONE E ASSISTENZA - Garanzia Assistenza Agricoltura
- IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti e clienti, nello svolgimento dell'attività agricola
- IN ACCORDO – Responsabilità Civile Prodotti, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi dai tuoi prodotti
- IN ACCORDO – Protezione Legale, per un valido sostegno economico in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività agricola.
- IN ARMONIA - Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata
- IN ARMONIA - Garanzia Protezione Legale Vita Privata

Scopri la Protezione del patrimonio di Active Impresa Agricola nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile, Tutela legale e Assistenza

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: Active Impresa Agricola – Modulo Protezione del Patrimonio**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto ACTIVE Impresa Agricola è destinato all'assicurazione dei danni ai beni e di assistenza delle imprese agricole.

Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AGRICOLTURA

Se è attivato il Modulo Protezione dell'Attività questa garanzia è abbinata anche a tale Modulo; è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Generali Italia garantisce, per il tramite di Redion Italy Insurance S.p.A., i seguenti gruppi di prestazioni di emergenza, acquistabili a scelta del Contraente: Protezione Azienda, Protezione Persone o entrambe le Protezioni.

Prestazioni a protezione dell'Azienda:

- ✓ invio di un idraulico; invio di un frigorista; invio di un vetraio;
- ✓ interventi per danni da acqua; invio di un elettricista;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica; invio di un fabbro o di un serramentista; invio di sorvegliante;
- ✓ invio di una impresa di pulizie;
- ✓ spese di albergo;
- ✓ rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio;
- ✓ invio pezzi di ricambio;
- ✓ accesso al network di artigiani per interventi di emergenza.

Prestazioni a protezione delle Persone:

- ✓ consulenza medica;
- ✓ invio di un medico o di un'autoambulanza; trasporto in ambulanza;
- ✓ invio di un infermiere o di un fisioterapista;
- ✓ invio di un collaboratore domestico o baby-sitter;
- ✓ rientro sanitario e rientro della salma; viaggio di un familiare;
- ✓ trasferimento in un centro ospedaliero in Italia;
- ✓ anticipo spese di prima necessità; interprete a disposizione all'estero.

PRONTO AVVOCATO

Al Modulo Protezione del Patrimonio è inoltre abbinata la Garanzia *Pronto Avvocato*, comune anche al Modulo Protezione dell'Attività, che fornisce tramite DAS un servizio di consulenza legale telefonica valida nei seguenti ambiti:

- ✓ Attività aziendale, Immobili,
- ✓ Lavoro, Normative di legge
- ✓ Circolazione stradale

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

- ✓ Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per
  - morte e lesioni personali;
  - distruzione o deterioramento materiale di cose;

  involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale occorso nell'esercizio dell'attività agricola svolta direttamente dall'Assicurato o da suoi Addetti e da lavoratori occasionali a voucher, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.

La copertura comprende le seguenti garanzie:

- ✓ Danni da interruzione e sospensione di attività;
- ✓ Conduzione dei beni aziendali; Committenza lavori;
- ✓ Danni da circolazione di veicoli in azienda; Abilitazione scaduta;
- ✓ Agricoltura di precisione; Agricoltura sociale;
- ✓ Smercio di prodotti; Trattamenti agricoli;
- ✓ Stazioni di monta; Trasferimento di animali; Apicoltura;
- ✓ Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico;
- ✓ Danni a cose da scambio di servizi; Danni da incendio presso terzi;
- ✓ Danni da latte alterato;
- ✓ Errata interpretazione INAIL;
- ✓ Scambio di manodopera; Ulteriori prestatori di lavoro;
- ✓ R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza.

Sono abbinabili le garanzie relative alla:

- ✓ Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
- ✓ Proprietà dei beni aziendali
- ✓ Responsabilità civile dell'Agriturismo.

Sono inoltre previste Garanzie opzionali, indicate nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Può essere acquistata se attivata la sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro.

- ✓ Generali Italia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose causati da difetto dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa, dopo la loro consegna a terzi.

Sono comprese le garanzie:

- ✓ Esportazione occulta in USA, Canada e Messico
- ✓ Danni al prodotto finito

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA
ASSISTENZA AGRICOLTURA

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:

- ✗ **dolo dell'Assicurato;**
- ✗ **alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- ✗ **guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse e atti di terrorismo;**
- ✗ **trasmutazione del nucleo dell'atomo.**

Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di:

- ✗ **infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;**
- ✗ **infortuni sofferti in conseguenza degli sport pericolosi specificati e di attività sportive svolte a titolo professionale;**
- ✗ **malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.**

Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

PRONTO AVVOCATO

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Sono esclusi i danni da:

- ✗ **radiazioni e da detenzione di sostanze radioattive, sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività; da esplosivi;**
- ✗ **da asbesto; da onde o campi elettromagnetici;**
- ✗ **da attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.**

Ai fini della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi, non sono considerati terzi:

- ✗ **il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
- ✗ **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;**
- ✗ **le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente e i loro amministratori;**
- ✗ **gli addetti dell'Assicurato che subiscono il danno durante il lavoro o servizio,** *salvo quanto previsto dalla Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:*
- ✗ **tutte le altre persone diverse da quelle indicate al precedente punto che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno durante la loro partecipazione all'attività assicurata.**

Per la Responsabilità Civile verso terzi sono inoltre esclusi i danni da:

- ✗ **lavori all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti; danni da lavori su infrastrutture offshore;**
- ✗ **atto Cyber;**
- ✗ **inondazioni e alluvioni;**
- ✗ **manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;**
- ✗ **organizzazione di gare e competizioni.**

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Non sono considerati terzi:

- ✗ **il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
- ✗ **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;**
- ✗ **le Società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'art. 2359 del Codice Civile e gli Amministratori delle stesse.**

- ✓ Danni da organismi geneticamente modificati
- ✓ Danni da muffe
- ✓ Danni da latte alterato
- ✓ Spese di igienizzazione e smaltimento di imballaggi

Sono inoltre previste Garanzie opzionali, indicate nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato. La copertura opera nei seguenti casi:

- ✓ difesa in procedimenti penale (compresi quelli che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa) per Delitti colposi o Contravvenzioni e per Delitti dolosi **se il giudizio si conclude con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito, nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato**;
- ✓ opposizioni o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze di alcune specifiche normative;
- ✓ controversie relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subìto a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- ✓ controversie relative a danni che terzi sostengono di aver subìto a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato;
- ✓ controversie che riguardano gli immobili in cui è svolta l'attività;
- ✓ controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con propri agenti o rappresentanti monomandatari;
- ✓ controversie relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi inerenti all'attività assicurata, comprese le spese per arbitrati cui si ricorre per dirimere le vertenze contrattuali **se nel contratto stipulato con il fornitore è previsto il ricorso all'arbitrato**;
- ✓ vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici, se sussiste regolarità contributiva;
- ✓ vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali.

Sono inoltre previste Garanzie opzionali, indicate nel DIP aggiuntivo

SEZIONE IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

- ✓ Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per
  - morte e lesioni personali
  - distruzione o deterioramento materiale di cose

  involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato durante lo svolgimento di attività extraprofessionali dai componenti della famiglia anagrafica del titolare o dei soci dell'azienda agricola a titolo di responsabilità civile.
- ✓ Sono compresi i danni da proprietà e/o conduzione della dimora abituale o dalla conduzione di ulteriori dimore saltuarie e che derivano da infortunio subito dai collaboratori domestici.

Sono disponibili garanzie opzionali indicate nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE IN ARMONIA - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Sono indennizzabili le spese per legali e periti sostenute dai componenti della famiglia anagrafica, del titolare o dei soci dell'azienda agricola, per:

- ✓ vertenze, stragiudiziali e giudiziali, in cui essi siano coinvolti a seguito di taluni illeciti civili, compiuti o subiti, nonché penali e amministrativi compiuti nello svolgimento di attività extraprofessionali, compresi i rischi della circolazione;
- ✓ ottenere assistenza per taluni atti di volontaria giurisdizione.

E' previsto anche un servizio di consulenza telefonica.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Sono esclusi:

- ✗ **le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;**
- ✗ **le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;**
- ✗ **i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;**
- ✗ **le responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti a lui dalla legge; la violazione di brevetti o marchi;**
- ✗ **i danni da mancata o anormale produzione del freddo;**
- ✗ **danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;**
- ✗ **danni direttamente riconducibili alla intenzionale inosservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti;**
- ✗ **i danni da inquinamento; i danni causati da o dovuti ad asbesto;**
- ✗ **i danni che derivano da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, e da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);**
- ✗ **i danni che derivano dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche;**
- ✗ **i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**
- ✗ **i danni che derivano da micotossine;**
- ✗ **i danni che derivano da prodotti destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale;**
- ✗ **i danni da Atto cyber.**

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

Sono escluse le vertenze e i procedimenti relativi a:

- ✗ **diritto tributario e fiscale; contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale; diritto di famiglia, successioni e donazioni;**
- ✗ **rapporti fra soci e/o amministratori e operazioni di trasformazione o fusione societaria; rapporti con Società di assicurazione;**
- ✗ **svolgimento di ogni attività medico – infermieristica;**
- ✗ **sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;**
- ✗ **rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; Atto Cyber;**
- ✗ **beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza; detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento, disastro ecologico;**
- ✗ **attività di alloggio, campeggio, ristorazione e annesse attività ludiche, ricreative e sportive.**

SEZIONE IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Sono esclusi i danni:

- ✗ **da furto, rapina, sottrazione, smarrimento; da amianto;**
- ✗ **da navigazione a remi e a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a m. 6,5; atto cyber;**
- ✗ **alle persone comunque trasportate sui mezzi agricoli e relativi rimorchi;**
- ✗ **verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;**
- ✗ **da pratica degli sport pericolosi specificati e dall'attività venatoria;**
- ✗ **da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, impiego di esplosivi e campi elettromagnetici;**
- ✗ **alle cose di terzi a qualsiasi titolo detenute.**

SEZIONE IN ARMONIA - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Sono escluse le vertenze e i procedimenti relativi a:

- ✗ **diritto tributario e fiscale;**
- ✗ **sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;**
- ✗ **successioni e donazioni; detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento; procedure arbitrali;**
- ✗ **proprietà o guida di aeromobili e imbarcazioni in genere;**
- ✗ **detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento; rapporti con Società di assicurazione.**

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.
Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

- **Per Franchigia si intende l'importo - espresso in cifra fissa o in percentuale di invalidità permanente, in giorni o rapportato al numero di giorni - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.**
- **Per Scoperto si intende l'importo - espresso in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.**
- **Per Termine di aspettativa si intende il periodo di tempo, successivo alla data di attivazione della Garanzia e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.**

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano se non precisato un diverso ambito di operatività per la singola Prestazione.
- ✓ Le Garanzie di Responsabilità Civile verso terzi Azienda e Vita Privata operano per danni che avvengono in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, mentre la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale in tutto il mondo e la Garanzia di Responsabilità Civile Prodotti opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese - compresi USA, Canada e Messico, se operante la relativa estensione di garanzia.
- ✓ La sezione Protezione legale opera per Sinistri che avvengono e le cui vertenze sono processualmente trattate in:
  - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
  - tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
  - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.
- ✓ Il servizio assicurativo *Pronto Avvocato* opera in Italia e in relazione a normative italiane.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento (compresa la variazione oltre i limiti di tolleranza dei parametri indicati nella Scheda Riepilogativa utilizzati per il conteggio del Premio) una diminuzione del rischio assicurato;
- Per le prestazioni e i servizi Prevenzione e Assistenza e Pronto Avvocato attivare le richieste telefonicamente.
- In caso di Sinistro, presentare denuncia a Generali Italia per i Sinistri di Responsabilità civile e a DAS per i Sinistri di Tutela legale.
- In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Responsabilità civile:
  - presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia **entro 5 giorni** da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza;
  - far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario;
  - fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro;
- In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Protezione legale:
  - segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS tramite il numero verde 800 572 572 le richieste dall'estero, il numero +39 02 5824 0565 tramite l'invio di una mail a sinistri@das.it;
  - in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;
  - far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ACTIVE Impresa Agricola può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3,5%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive.
Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.
Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del **diritto di ripensamento** da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.
In caso di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, le Garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per le vertenze di natura contrattuale la copertura di Protezione legale ha un **periodo di inefficacia di 90 giorni** durante il quale non opera e operano per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura. Le Garanzie della sezione di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro operano per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia delle stesse. La Garanzia Responsabilità Civile Prodotti opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa mentre la Garanzia *Ritiro prodotti* opera per le operazioni di ritiro iniziate durante periodo di efficacia della Garanzia e relative a prodotti messi in circolazione durante lo stesso periodo.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga delle Garanzie con durata inferiore inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla loro scadenza.
In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie in scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte con il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.
Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.
Generali Italia - o il Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore - ha **facoltà di recedere per Sinistro**, con effetto per tutte le Garanzie attivate nel presente Modulo, dopo ogni denuncia di Sinistro relativo a una o più delle stesse e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, tramite invio della relativa comunicazione entro tale termine. Non è prevista la facoltà di recedere per Sinistro per la Garanzia Prevenzione e Assistenza.
Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile, Tutela legale e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Impresa Agricola - Modulo Protezione del Patrimonio

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei massimali e degli specifici limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda Riepilogativa stessa.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - AZIENDA
È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:
RCO con franchigia fissa: la garanzia, limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, si intende operante indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente accertata e il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa (3.500,00 o 5.000,00 euro).

Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:
- *Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti*: estende la copertura ai rischi derivanti dalla fornitura a terzi di taluni servizi connessi per legge all'attività Agricola.
- *Danni subiti da fornitori, clienti, terzi collaboratori e trasportati*: estende la copertura agli infortuni di soggetti, diversi da prestatori di lavoro dell'assicurato o da altri imprenditori agricoli, che partecipano a lavori complementari a titolo professionale o gratuito.
- *Danni a cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro*: estende la copertura ai danni a cose detenute dall'Assicurato.
- *Danni a condutture/da cedimento/franamento /scavi e reinterri*: estende la copertura ai danni a condutture sotterranee e da cedimento del terreno a fabbricati nonché da lavori di scavo e reinterro in genere.
- *RC prodotti naturali non trasformati*: estende la copertura ai danni, dopo la consegna a terzi, da difetto dei prodotti naturali del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia che non hanno subito trasformazioni.
- *Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile*: estende la copertura ai danni che derivano dalla proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile, non a esclusivo uso dell'azienda, con potenza massima di 200 kwp.
- *Macchine agricole eccedenti la sagoma limite*: estende la copertura ai danni da circolazione delle machine agricole fuori sagoma limite.
- *Danni da Inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione*: estende la copertura ai danni materiali e corporali da inquinamento da fuoriuscita di sostanze a seguito di evento improvviso ed accidentale, comprese le spese di salvataggio.
- *Errato trattamento dei dati personali*: estende a copertura alle perdite patrimoniali causate a terzi, in seguito all'errato trattamento dei dati personali avvenuto in modo involontario, non illecito e non continuativo.
- *Veicoli in sosta e animazione per i minori*: estende la copertura dell'agriturismo anche per I danni a veicoli a motore, roulottes e campers di proprietà dei clienti nonché per I danni derivanti dalla esistenza di un parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici, ferma l'esclusione di parchi avventura, e per i danni dalla prestazione di servizi di intrattenimento e sorveglianza di minori.
- *Equitazione e ippoturismo*: estende la copertura dell'agriturismo anche per I danni derivanti dalla gestione di un maneggio.
- *RC Malattie Professionali*: estende la copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro alle Malattie professionali.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
- *Estensione in USA, Canada e Messico*: estende la copertura ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato in USA, Canada e Messico nel periodo di efficacia della garanzia.
- *Garanzia Ritiro Prodotti Diretto e Indiretto*: estende la garanzia:

- alle spese per operazioni di ritiro prodotti compiute direttamente dall'Assicurato o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati
- a quanto l'Assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato di prodotti finiti, dei quali i prodotti assicurati sono entrati a fare parte quali componenti.

- *Estensione Ritiro Prodotti per contaminazione dolosa*: consente di estendere la garanzia ritiro prodotti alle spese per le operazioni di ritiro conseguente a contaminazione intenzionale da chiunque effettuata, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- *Vertenze contrattuali con i clienti, solo fase stragiudiziale - Recupero crediti*: per estendere la garanzia Protezione Legale alle vertenze contrattuali dell'Assicurato con i clienti limitatamente alla fase stragiudiziale, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti (fino a 3 vertenze all'anno).
- *Vertenze contrattuali con i clienti, anche fase giudiziale - Recupero crediti*: per estendere la garanzia Protezione Legale alle vertenze contrattuali dell'Assicurato, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti, sia in fase stragiudiziale (fino a 3 denunce all'anno) sia in fase giudiziale (fino a 1 denuncia all'anno).

SEZIONE IN ARMONIA - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:

Esclusione RC proprietà degli immobili: per escludere dalla copertura i rischi della proprietà dei fabbricati dove l'Assicurato dimora (se è in locazione).

Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- *Estensione proprietà della dimora saltuaria*: estende la copertura ai rischi della proprietà di fabbricati dove l'Assicurato dimora saltuariamente.
- *Committenza dei lavori edili*: estende la copertura ai danni che derivano dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione sulle dimore per cui la copertura è operante.

SEZIONE IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- *Tutela legale vita digitale*: a tutela ai diritti dell'Assicurato nella veste di utente internet (ad esempio navigazione su siti web, utilizzo di applicazioni mobile, utente account posta elettronica e utente di social network).
- *Tutela legale per lavoro dipendente*: per la tutela ai diritti dell'Assicurato nella veste di lavoratore dipendente.
- *Tutela legale per abitazioni locate a terzi*: a tutela dei diritti dell'Assicurato nella veste di proprietario di abitazioni o fondi agricoli locati a terzi.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO – AZIENDA

- **Sono esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).**
- **La Garanzia opzionale *Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti* non opera per i lavori svolti in aeree aeroportuali.**
- **La Garanzia opzionale *Danni alle cose di terzi in consegna o custodia e dei prestatori di lavoro* non comprende i danni subiti da veicoli in genere e da natanti e cose in essi contenute, da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità, a valori e preziosi, a cose dei clienti dell'agriturismo.**
- **La Garanzia opzionale *RC prodotti naturali non trasformati* non opera per i danni derivanti dalla contaminazione con OGM delle coltivazioni in campo, i danni riconducibili a violazioni di norme in materia di sicurezza dei prodotti, i danni i da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e danni che derivano dalla vendita di latte fuori dall'azienda o dal conferimento a terzi.**
- **La Garanzia opzionale *Malattie professionali* non opera per silicosi, ipoacusie conclamate, sindrome da immunodeficienza acquisita, o malattie professionali provocate da comportamenti vessatori.**

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

La Garanzia opzionale *Ritiro Prodotti, diretto e indiretto*, non opera per le spese per il ritiro di prodotti:

- **che sono direttamente riconducibili a intenzionale violazione di norme sulla sicurezza dei prodotti e in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;**
- **che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;**
- **immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
- **in cui è presente amianto;**
- **correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati;**

e le spese per sostenute per:

- riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;

-operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;

-il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi sono entrati a far parte quali componenti;

- multe, ammende e penalità in genere.

SEZIONE IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA

La Garanzia opzionale *Committenza di lavori edili* non opera per i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Ci sono limiti di copertura?

Garanzie PREVENZIONE E ASSISTENZA- ASSISTENZA AGRICOLTURA

L'insieme delle prestazioni indicate a protezione dell'Azienda e delle Persone sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) **e con il limite di 3 volte per annualità** assicurativa che non è previsto per le seguenti garanzie: Fornitura temporanea di energia elettrica, Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza e, per le Persone, Invio di un infermiere a domicilio, Invio di un fisioterapista a domicilio, Invio di un collaboratore domestico, Invio di una/un baby-sitter al domicilio, Rientro sanitario e rientro della salma - con riferimento alla sola Prestazione Rientro della salma - Anticipo spese di prima necessità.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - AZIENDA

Franchigie e Scoperti Garanzia base:

Danni da spargimento d'acqua	**Franchigia 200,00 euro**	Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico	**Franchigia 200,00 euro**	Danni a cose dei clienti dell'agriturismo	**Scoperto 10% e minimo di 250,00 euro per cliente**

Danni a cose da scambio di servizi	**Scoperto 20% e minimo di 350,00 euro**	Danni da incendio presso terzi	Scoperto 10% e minimo di 250,00 euro	Danni non rientranti nel DPR 30/6/1965 n.1124 e nel Dlgs.38/2000	Franchigia 6% per Invalidità permanente/ o fissa 3.500,00 o 5.000,00 per prestatore di lavoro
Garanzie opzionali:					
Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti (per i casi indicati nel set informativo)	**Franchigia indicata nella Scheda riepilogativa**	**Danni subiti da fornitori, clienti, terzi collaboratori e** trasportati (per i casi specificati in Polizza)	**Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**	**Danni a cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro**	**Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**
Danni a condutture, da cedimento/franamento/scavi e reinterri	**Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**	**RC prodotti naturali non trasformati**	**Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**	**Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile**	**Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**
Macchine agricole eccedenti la sagoma limite	**Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**	Danni da inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione	**Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**	**Errato trattamento dei dati personali**	**Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**
Veicoli in sosta e animazione per minori	**Franchigia indicata nella Scheda riepilogativa**	Equitazione e ippoturismo (per danni a cose)	**Franchigia indicata nella Scheda riepilogativa**	**RC Malattie Professionali**	**Franchigia 6% per Invalidità permanente**

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

- *Garanzia Responsabilità Civile Prodotti:* **Scoperto 10% e minimo 500,00 euro**
- *Esportazione occulta in USA, Canada e Messico:* **Scoperto 10% e minimo 500,00 euro**
- *Danni al prodotto finito:* **Scoperto 10% e minimo 500,00 euro**
- *Danni da organismi geneticamente modificati:* **Scoperto 10% e minimo 1.500,00 euro**
- *Danni da muffe:* **Scoperto 10% e minimo 500,00 euro**
- *Danni da latte alterato:* **Scoperto 10% e minimo 500,00 euro**
- *Spese di igienizzazione* e smaltimento di imballaggi: **Scoperto 10% e minimo 500,00** euro

Garanzie opzionali:

- *Estensione USA, Canada e Messico*: **Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa**
- *Ritiro Prodotti* con *Estensione Ritiro Prodotti diretto da contaminazione dolosa:* **Scoperto e minimo indicati nella Scheda Riepilogativa.**

SEZIONE IN ARMONIA - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata: **Franchigia fissa per danni a cose indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo maggiori limiti specifici riportati nelle singole Garanzie**

- *Danni da spargimento d'acqua*: **Franchigia 200,00 euro**
- *Danni a cose da Incendio*: **Scoperto 10% e minimo di 250,00 euro**
- *Danni da animali:* **Franchigia 200,00 euro**
- *Danni da inquinamento accidentale*: **Scoperto 10% e minimo di 500,00 euro**

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione del Patrimonio si rivolge ai soggetti che svolgono attività agricola, compresa quella agrituristica, sia come Persona Fisica – prevista dall'inquadramento giuridico di settore - che come Persona Giuridica o Altro Ente, che hanno espresso:

- il bisogno di Protezione del Patrimonio per le garanzie della sezione In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, Responsabilità civile Prodotti e Protezione legale e della sezione in Armonia - Responsabilità civile Vita privata e Protezione legale Vita privata;
- il bisogno di Assistenza e Soccorso per le garanzie Prevenzione e Assistenza e Pronto Avvocato.

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 19,40 % del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da a Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contestuale notizia della trasmissione al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 - Mogliano Veneto (TV) - Pec: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite: - Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata:servizio.clienti@pec.das.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è pari al: - 10,00% per le Garanzie Prevenzione e Assistenza; - 21,25 per le Garanzie di Protezione legale e per la Garanzia Pronto Avvocato; - 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket – antiusura), per le Garanzie della sezione In Accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro e Responsabilità civile Prodotti e In Armonia Responsabilità Civile Vita Privata.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- **VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;**
- **VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;**
- **PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;**
- **CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;**

SEGNALARE UN SINISTRO.

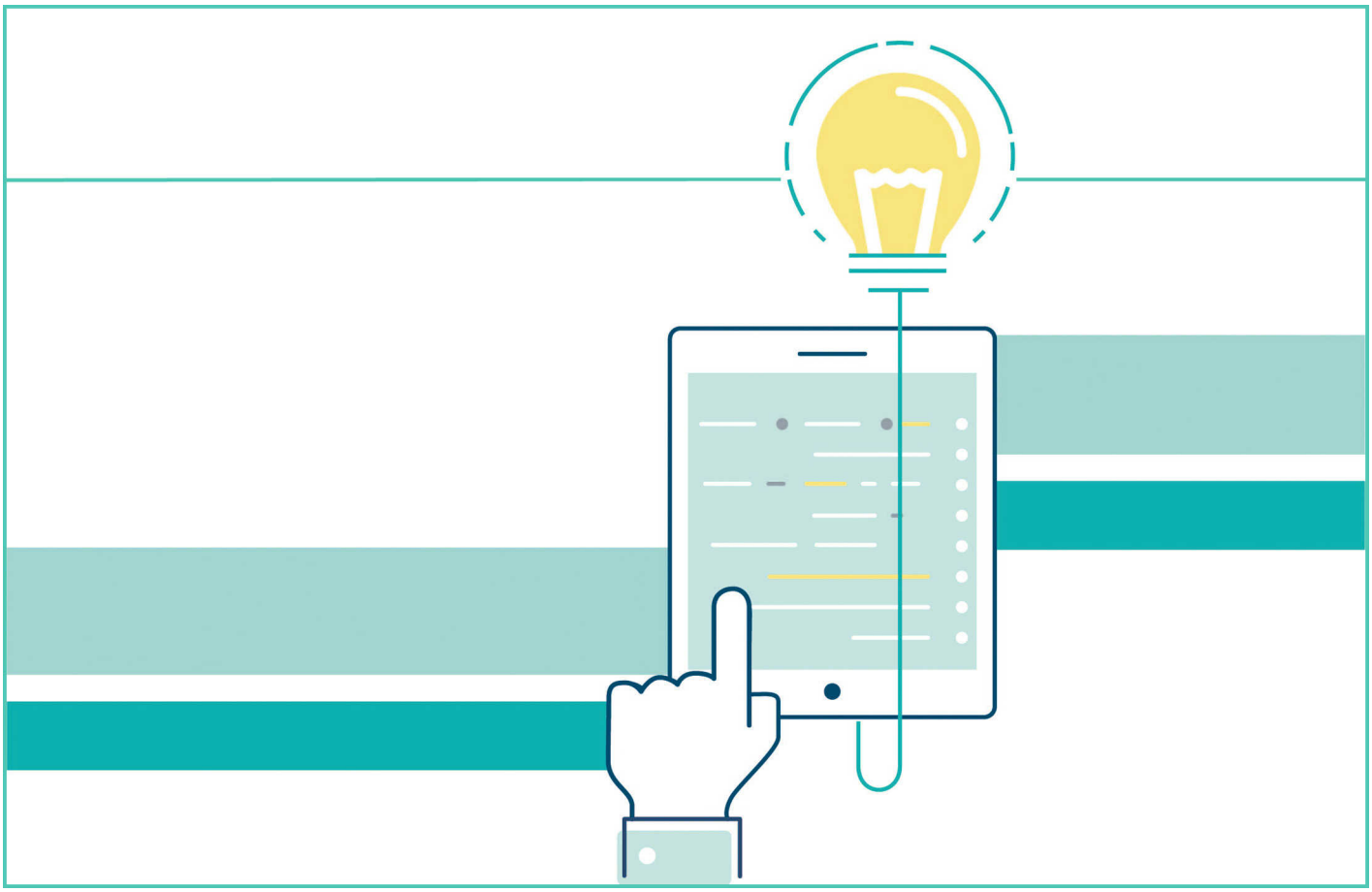

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PAG.

STRUTTURA DEL MODULO 1

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI 1

CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA 9

ASSISTENZA AGRICOLTURA 9

ASSISTENZA AGRICOLTURA ALL'AZIENDA ALLE PERSONE ALL'AZIENDA E ALLE PERSONE 9

Che cosa è assicurato? Garanzia base 9

Art. 1.1 Rischi assicurati 9

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA 9

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE 12

Che cosa NON è assicurato? 15

Art. 2.1 Esclusioni generali 15

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle Persone" 15

Ci sono limiti di copertura? 16

Art. 3.1 Limiti di copertura generali 16

Art. 3.2 Limiti di copertura delle prestazioni 16

Dove vale la copertura? 16

Art. 4.1 Validità territoriale 16

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 17
Scheda Riepilogativa 17

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO 18
Che cosa è assicurato? Garanzia base 18
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale 18
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica 20
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro 25
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza 25
Art. 1.5 Rivalse 26
Che cosa NON è assicurato? 26
Art. 2.1 Esclusioni 26
Art. 2.2 Persone non considerate terzi 26
Ci sono limiti di copertura? 26
Art. 3.1 Limiti di copertura 26
Dove vale la copertura? 27
Art. 4.1 Validità territoriale 27
Quando e come devo pagare? 28
Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato 28
Quando comincia la copertura e quando finisce? 28
Art. 6.1 Operatività della garanzia 28
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 29
Art. 7.1 Garanzie Opzionali 29
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 33
Scheda Riepilogativa 33

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI 34
Che cosa è assicurato? Garanzia base 34
Art. 1.1Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura in generale 34
Art. 1.1Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura specifica 34
Che cosa NON è assicurato? 36
Art. 2.1 Esclusioni 36
Art. 2.2 Persone non considerate terzi 36
Ci sono limiti di copertura? 36
Art. 3.1 Limiti di copertura 36
Dove vale la copertura? 36
Art. 4.1 Validità territoriale 36
Quando e come devo pagare? 37

Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato 37
Quando comincia la copertura e quando finisce? 37
Art. 6.1 Operatività della garanzia 37
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 38
Art. 7.1 Garanzie Opzionali 38
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 41
Scheda Riepilogativa 41
IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE 42
Che cosa è assicurato? Garanzia base 42
Art. 1.1 Spese assicurate 42
Art. 1.2 Vertenze assicurate 43
Che cosa NON è assicurato? 45
Art. 2.1 Esclusioni 45
Ci sono limiti di copertura? 45
Art. 3.1 Limiti di copertura 45
Dove vale la copertura? 46
Art. 4.1 Validità territoriale 46
Quando e come devo pagare? 46
Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato 46
Quando comincia la copertura e quando finisce? 46
Art. 6.1 Operatività della garanzia 46
Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile 48
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 48
Art. 7.1 Garanzie Opzionali 48
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 48
Scheda Riepilogativa 48
IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA 49
Che cosa è assicurato? Garanzia base 49
Art. 1.1 Spese assicurate 49
Art. 1.2 Garnzia Responsbilità Civile verso Terzi - La copertura specifica 49
Proprietà della dimora abituale 49
Che cosa NON è assicurato? 51
Art. 2.1 Esclusioni 51
Art. 2.2 Persone non considerate terzi 52
Ci sono limiti di copertura? 52
Art. 3.1 Limiti di copertura 52
Dove vale la copertura? 52

Art. 4.1 Validità territoriale 52
Quando comincia la copertura e quando finisce? 52
Art. 5.1 Operatività della garanzia 52
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 52
Art. 7.1 Garanzie Opzionali 52
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 53
Scheda Riepilogativa 53
IN ARMONIA - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA 54
Che cosa è assicurato? Garanzia base 54
Art. 1.1 Spese assicurate 54
Art. 1.2 Vertenze assicurate 55
Art. 1.3 Vertenze da circolazione 56
Art. 1.4 Consulenza legale telefonica 56
Che cosa NON è assicurato? 57
Art. 2.1 Esclusioni 57
Ci sono limiti di copertura? 52
Art. 3.1 Limiti di copertura 57
Dove vale la copertura? 58
Art. 4.1 Validità territoriale 58
Quando comincia la copertura e quando finisce? 58
Art. 5.1 Operatività della garanzia 58
Art. 5.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile 59
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 52
Art. 7.1 Garanzie Opzionali 59
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti 61
Scheda Riepilogativa 61
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 62
Quando comincia la copertura e quando finisce? 62
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 62
Che obblighi ho? 62
Art. 1.2 Verifiche e controlli 62
Come posso disdire le Garanzie? 62
Art. 1.3 Recesso dalla garanzia Assistenza Agricoltura 62
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 63
Come posso disdire le Garanzie? 63
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 63
IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 63

Che obblighi ho? 63
Quali obblighi ha l'impresa
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 63
Art. 1.2 Come denunciare il Sinistro 64
Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali 64
Art. 1.4 Termine per il pagamento del sinistro 64
Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati 64
IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE 64
Che obblighi ho? 65
Quali obblighi ha l'impresa
Art. 1.1 Denuncia della vertenza 65
Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza 66
Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato 66
Art. 1.4 Termini di liquidazione 66
Art. 1.5 Esonero di responsabilità 66
Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza 67
Art. 1.7 Recupero di somme 67
Art. 1.8 Limiti di indennizzo 67

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione del Patrimonio è parte integrante del contratto di assicurazione Active Impresa Agricola e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- Prevenzione e Assistenza
- In Accordo - Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro Azienda
- In Accordo - Garanzia Responsabilità Civile Prodotti
- In Accordo - Garanzia Protezione Legale Azienda
- In Armonia - Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata
- In Armonia - Garanzia Protezione Legale Vita Privata

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:

- Definizioni;
- Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

DEFINIZIONI SPECIFICHE - PREVENZIONE ASSISTENZA

Abitazione	Locali di proprietà o in uso all'Assicurato adibiti ad abitazione civile, costituenti fabbricato a sé stante o porzione di fabbricato contigua ad altri fabbricati, ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda.
Addetti	Il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato nonché i Prestatori di lavoro/Dipendenti (iscritti nel Libro Unico del Lavoro). Sono compresi i lavoratori stagionali anche se non ne viene dichiarata la presenza nella Scheda Riepilogativa.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per le Garanzie "Prestazioni a protezione delle Persone": - il titolare in caso di impresa individuale; - gli Addetti; - la persona assicurata con Protezione della Vita Privata e le altre persone con essa conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività agricola assicurata.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio è costituita da lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Prestatori di lavoro/Dipendenti	Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e che risultano iscritti nel Libro Unico del lavoro. Ai fini della Garanzia Assistenza Agricoltura sono compresi anche i lavoratori occasionali a voucher, i corsisti, gli stagisti, i borsisti e i tirocinanti.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	E' la struttura di Redion Italy Insurance S.p.A. (Riassicuratore per il rischio Assistenza ai sensi dell'articolo 14 del regolamento ISVAP 10/2008) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica accordo, provvede all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dalla polizza, ai sensi di quanto previsto dal Reg. ISVAP nr. 12/2008.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN ACCORDO

Addetti	Il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato nonché i Prestatori di lavoro/Dipendenti (iscritti nel Libro Unico del Lavoro). Sono compresi i lavoratori stagionali, se ne viene dichiarata la presenza nella Scheda Riepilogativa.
Agriturismo	Attività di ricezione e ospitalità attraverso l'utilizzazione di beni, risorse e strutture aziendali, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola principale, come disciplinato dalla legge del 20 febbraio 2006 n° 96 e successive integrazioni e/o modifiche e dalle leggi regionali in materia. Sono equiparate all'azienda così descritta le aziende che svolgono attività di "turismo rurale" o altrimenti denominata ma comunque pertinente l'attività dichiarata, purché in regola con le leggi nazionali e regionali vigenti.
Appaltatori, subappaltatori	Persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore: - il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'art. 2222 del Codice Civile; - il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Attività dichiarata	Attività di coltivazione, produzione, trasformazione, allevamento svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda Riepilogativa.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.

Azienda agricola	Complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola assicurata, territorialmente individuata e delimitata.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Dato informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**" Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "**Sistema Informatico**".
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "virus", "trojan horse", "worm", "logic bombs", "ransomware", "wiper", "denial o distributed denial of service attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "**Sistema Informatico**".
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Prestatori di lavoro/Dipendenti	Persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e che risultano iscritti nel Libro Unico del lavoro. Sono compresi i lavoratori stagionali, se risultanti in polizza. Rimangono in ogni caso **esclusi i professionisti, artigiani, appaltatori e subappaltatori e i loro dipendenti nonché i lavoratori occasionali a voucher, i corsisti, gli stagisti, i borsisti e i tirocinanti.**
Prestatori di lavoro stagionale	I prestatori di lavoro stagionale svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, **per un periodo non superiore a 180 giorni, anche non continuativo.**
Scoperto	Importo, espresso in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto – Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i dati informatici e **Software** ma non i dati stessi.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicoli	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della Strada.

Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?

A titolo di esempio sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:

- lavoratori dipendenti e gli apprendisti (compresi i soci di società cooperative che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, consiglieri e i sindaci che siano titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);
- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.

Sempre a titolo di esempio non sono invece oggetto di registrazione collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, i percettori di borse di studio, i lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), gli stagisti e i lavoratori socialmente utili.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN ACCORDO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO – AZIENDA

Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)	Mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persona a bordo come definito dalle norme vigenti, regolamento ENAC: "mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi".
Agricoltura sociale/fattorie sociali	Insieme delle attività come definite dalla L. n. 141 del 2015 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale" e successive modifiche, svolte in azienda, in quanto considerate connesse a quella agricola.
Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Esplodenti	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricati	Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché: - impianti tecnici al servizio del fabbricato, - fissi ed infissi, - opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, - camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, - eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà, - impianti sportivi annessi all'agriturismo.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Lavori non agricoli	Lavori diversi da quelli atti a produrre reddito agrario.
Macchine agricole	Macchine agricole così come definite dall'art. 57 del Codice della Strada lett. a) compresi, se di serie, gli optional e gli accessori anche audio- fono-visivi, il tutto sempreché stabilmente fissato alla macchina agricola ed in dotazione al momento dell'acquisto, così come riportato dalla relativa fattura o altro documento equivalente.
Mezzi agricoli	Veicoli così come definiti dall'art. 57 del Codice della Strada, carri, calessi e carrozze destinati ad essere impiegati nell'attività agricola.
Numero di coperti	Il numero di coperti dell'agriturismo indicato nella Scheda Riepilogativa.
Numero di posti letto	Il numero di posti letto dell'agriturismo indicato nella Scheda Riepilogativa.
Preziosi	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura, raccolte e collezioni che secondo i valori del mercato di riferimento sono da considerare di pregio.

Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti: - del gelo; - del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN ACCORDO: RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Prodotto finito	Il bene nel quale i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, consegnato al consumatore finale o al distributore la cui attività non implichi interventi che possano incidere sulla sicurezza dello stesso.
Produttore finale	Ai fini della Garanzia Ritiro Prodotti - Ritiro prodotti indiretto, il produttore di prodotti finiti.
Ritiro prodotti diretto	Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.
Ritiro prodotti indiretto	La richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti destinati al consumatore finale.
Sinistro	La richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata la garanzia medesima.
Sinistro in serie	Una pluralità di sinistri originati da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in tempi diversi anche nel caso di una pluralità di danneggiati e in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato. Il sinistro in serie si considera avvenuto nel momento in cui si sia verificato il primo Sinistro.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN ACCORDO: PROTEZIONE LEGALE

Assicurato	Gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Estinzione del reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il comportamento compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	Quando il fatto illecito non è conseguenza dell'inadempimento di un obbligo contrattuale del danneggiante nei confronti del danneggiato.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.

Sinistro	Il fatto dannoso è il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta tra loro o ne prevengono una che potrebbe nascere.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN ARMONIA

Assicurato	Ai fini del presente Modulo la persona indicata nella Scheda Riepilogativa e le altre persone con lui conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Dimora abituale	L'abitazione dove ha la residenza anagrafica l'Assicurato.
Dimora saltuaria	Il luogo dove l'Assicurato abita saltuariamente senza avere residenza anagrafica.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico". Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "virus", "trojan horse", "worm", "logic bombs", "ransomware", "wiper", "denial o distributed denial of service attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Nucleo familiare	I soggetti che risultano iscritti nel certificato di stato di famiglia della persona indicata nella Scheda Riepilogativa.
Scoperto	Importo espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto – Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software ma non i Dati stessi.
Veicoli	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della Strada.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN ARMONIA: RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA

Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Esplosione	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricati	Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività dichiarata nonché: - impianti tecnici al servizio del fabbricato, - fissi ed infissi, - opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, - camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, - nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà,
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti: - del gelo; - del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - IN ARMONIA: PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Dato informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Estinzione del reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il comportamento compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	Quando il fatto illecito non è conseguenza dell'inadempimento di un obbligo contrattuale del danneggiante nei confronti del danneggiato.
Illecito extracontrattuale	Quando il fatto illecito non è conseguenza dell'inadempimento di un obbligo contrattuale del danneggiante nei confronti del danneggiato.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.

Sinistro	Ai fini della Garanzia Protezione Legale il fatto dannoso è il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta tra loro o ne prevengono una che potrebbe nascere.

CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA

ASSISTENZA AGRICOLTURA

Premessa

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con REDION ITALY INSURANCE S.P.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) redioninsurance@pec.redion.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.
Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 5824 0565**.

ASSISTENZA AGRICOLTURA ALL'AZIENDA ALLE PERSONE ALL'AZIENDA E ALLE PERSONE

La Garanzia Assistenza Agricoltura:
- può essere attivata con le altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione dell'Attività, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:
- PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA
- PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE
- PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA E DELLE PERSONE

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., le Prestazioni di Assistenza elencate nel presente articolo.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al numero verde **800 572572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**)

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate **KRAL KRAP KRRA;**
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Redion Italy Insurance S.p.A. per poter erogare le Prestazioni previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Redion Italy Insurance S.p.A., fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELL'AZIENDA

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

Non danno luogo alla Prestazione:

- **guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);**
- **eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne ai locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione);**
- **otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **trabocco dovuto a rigurgito di fogna;**
- **guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie, ecc.), a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato, a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi uscita e di manodopera fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, manodopera e materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a

proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 500 euro per Sinistro e per anno.

Invio di un fabbro o di un serramentista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro o di un serramentista per un intervento di emergenza presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro o di un serramentista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, di manodopera e dei materiali.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e di materiali.
La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione), a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita, di manodopera e dei materiali.
La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita, e di manodopera e dei materiali fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Invio di una impresa di pulizie

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati colpiti da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, allagamento, fulmine, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un'impresa di pulizia specializzata e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

Invio di sorvegliante

Se i locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) sono stati danneggiati da incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta

dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico il costo del sorvegliante.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 72 ore consecutive per Sinistro.

Spese d'albergo

In caso di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), furto o tentato furto, per cui l'abitazione ubicata presso l'Azienda assicurata risulta danneggiata in modo da non consentirne il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione e all'alloggio dell'Assicurato e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'albergo fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro e per famiglia.

Rientro anticipato per danni ai locali, Malattia improvvisa o Infortunio

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da furto, tentato furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 3.1 primo comma), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e il titolare o i soci e le persone da questi incaricate devono rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce allo stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se colui che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa non è assicurato

La Prestazione non è operante se non si presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia.

Invio di pezzi di ricambio

Se in conseguenza di Incendio, Furto di parti del veicolo, guasto o incidente, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento di un veicolo intestato al Contraente, e che servono per la sua riparazione, non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e, con particolare riferimento ai mezzi agricoli, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico i costi di ricerca e spedizione dei pezzi di ricambio.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a carico i costi relativi alla ricerca e alla spedizione fino ad un massimo di 700,00 euro per Sinistro.

Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa reperisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi presso i fabbricati dell'azienda assicurata, un artigiano.

Ci sono limiti di copertura

L'intero costo della Prestazione (diritto d'uscita dell'artigiano, manodopera, materiali, ecc.) rimane interamente a carico dell'Assicurato.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE

Consulenza medica

Se una persona presente nei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) ha una Malattia improvvisa e/o un Infortunio, l'Assicurato può richiedere ai medici della Struttura Organizzativa un consulto telefonico.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Invio di un medico o di una autoambulanza presso l'Azienda

La Prestazione può essere richiesta solo dopo che ci si è avvalsi della Prestazione "Consulenza Medica" sopra indicata.
Se dalla Consulenza medica risulta che la persona presente nei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa manda un medico convenzionato. Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico più vicino e specializzato.
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico convenzionato o del trasporto in ambulanza.
Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.
Ci sono limiti di copertura
La Prestazione può essere erogata con il seguente orario:
- **da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,**
- **il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.**

Trasporto in ambulanza

Se, a seguito di Infortunio o Malattia, una delle persone presenti nei locali dove si svolge l'attività assicurata (compresa l'eventuale Abitazione) ha bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un'ambulanza sul posto e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative.
Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.
Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).

Invio di un infermiere a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Invio di un fisioterapista a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Invio di un collaboratore domestico

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.
Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Invio di una/un baby-sitter al domicilio

Se l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, non è in grado di occuparsi di un figlio minore di 14 anni o di un figlio disabile (affetto da disabilità non grave e che non necessiti di personale medico o infermieristico), la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnala il nominativo di una o di un baby-sitter nella zona in cui si trova l'Assicurato. Nel caso di figlio disabile dovrà essere prodotta documentazione medica che comprovi la disabilità. Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario della o del baby sitter.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario della o del baby-sitter fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro, usufruibili in non più di 15 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la o il baby-sitter inviata o inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Rientro sanitario e rientro della salma

Se le condizioni dell'Assicurato in viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, accertate mediante contatti diretti o con altri mezzi di comunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante sul posto, rendono necessario il rientro presso il luogo di residenza o presso un istituto di cura per il ricovero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo tra i seguenti e Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, in classe economica ed eventualmente in barella;
- treno, in prima classe ed eventualmente in vagone letto;
- autoambulanza (o imbarcazione trasporto feriti) con chilometraggio illimitato.

Solo se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, il trasporto include anche l'assistenza medica o paramedica prestata da una persona. La Struttura Organizzativa, se ha provveduto al rientro dell'Assicurato con spese sostenute da Generali Italia, ha il diritto di richiedergli l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.
In caso di decesso dell'Assicurato la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Se è necessario riconoscere il corpo, o le disposizioni di legge del luogo ne impediscono il trasporto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo del decesso.
Le spese sostenute per questa Prestazioni sono tenute a proprio carico di Generali Italia.

Che cosa non è assicurato

In caso di rientro sanitario, non danno luogo alla Prestazione le infermità o le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio e le Malattie infettive se il trasporto implica violazione di norme nazionali od internazionali.
In caso di rientro della salma, non sono comprese nella Prestazione le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre.

Ci sono limiti di copertura

Il rientro sanitario da paesi diversi da Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, da tutti i paesi europei e dai paesi del Bacino del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia) si effettua solo con aereo di linea in classe economica. La Prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 50 km dalla sede dell'Azienda o dalla Residenza dell'Assicurato in Italia.
La Prestazione del trasporto della salma opera solo nei paesi in cui esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa. Generali Italia tiene a proprio carico i costi per il rientro della salma fino ad un massimo di 2.600,00 euro per Sinistro.

Viaggio di un familiare

Se l'Assicurato in viaggio è ricoverato in Istituto di cura a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 7 giorni, la Struttura Organizzativa, con spese a carico di Generali Italia, mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per il luogo di ricovero. La Struttura Organizzativa prenota eventualmente un albergo in loco per il familiare dell'Assicurato ricoverato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla Prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi della Prestazione fino ad un massimo di 150,00 euro per sinistro.

Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia

In caso di patologia riscontrata all'Assicurato a seguito di un Infortunio o di una Malattia per cui si è reso necessario il ricovero in una struttura ospedaliera, la Struttura Organizzativa può provvedere al trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero in Italia più idoneo alle cure dell'Assicurato. Dopo una valutazione del quadro clinico dell'Assicurato da parte del medico curante e dei medici della Struttura Organizzativa, quest'ultima predispone il trasferimento dell'Assicurato per:
- improvvisa carenza dei soli strumenti clinici della Struttura Organizzativa, necessari e idonei alla cura di un Assicurato;
- giustificati motivi medici.

La Struttura Organizzativa provvede a:
- individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il centro ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- organizzare il trasporto dell'Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto viene interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla Prestazione:
- **le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza;**
- **le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell'organizzazione ospedaliera;**
- **tutti i casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi della Prestazione fino ad un massimo di 5.000,00 euro per sinistro.

Anticipo spese di prima necessità

In caso di Infortunio, se l'Assicurato deve sostenere delle spese di prima necessità e si trova nell'impossibilità di provvedervi, la Struttura Organizzativa anticipa l'importo delle relative fatture. Entro un mese dall'erogazione dell'anticipo, l'Assicurato è tenuto a rimborsare la somma anticipata. Se non vi provvede, oltre alla somma già anticipata da Redion Italy Insurance S.p.A., l'Assicurato deve pagare anche gli interessi secondo il tasso legale corrente. La **Struttura Organizzativa garantisce l'anticipo delle spese se:**
- **il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;**
- **l'Assicurato dimostra di essere in grado di restituire la somma di denaro.**

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa anticipa le spese fino ad un importo massimo di 500,00 euro se il Sinistro è avvenuto in Italia e di 3.000,00 euro se il Sinistro è avvenuto all'estero.

Interprete a disposizione all'estero

Se, in caso di ricovero presso un Istituto di cura per Infortunio, l'Assicurato ha difficoltà nel comunicare a causa della scarsa o nulla conoscenza della lingua del posto, può richiedere un interprete alla Struttura organizzativa e Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi della Prestazione fino ad un massimo di 3.000,00 euro per sinistro.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo dell'Assicurato;
b) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
c) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle Persone"

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni generali" le "Prestazioni a protezione delle Persone" non sono

dovute per:
- **gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ebbrezza (intendendosi per tale una condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro), abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;**
- **gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;**
- **Malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse erano già in atto o già note al momento della partenza.**

Inoltre le Prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

Non sono dovute le Prestazioni per Sinistri provocati o dipendenti da atti vandalici salvo quanto diversamente previsto da specifiche Prestazioni di cui all'art. 1.1 "Rischi assicurati".

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione[1].

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti Prestazioni a protezione dell'Azienda

L'insieme delle Prestazioni indicate al precedente art. 1.1 "Rischi assicurati", sezione "Prestazioni a protezione dell'Azienda", sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) e con il limite di 3 volte per annualità assicurativa. Tale limite per annualità assicurativa non opera per le garanzie:
- **"Fornitura temporanea di energia elettrica"**
- **"Accesso al network di artigiani per interventi di emergenza".**

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato se non incluse nelle singole Prestazioni.

Limiti Prestazioni a protezione delle Persone

L'insieme delle Prestazioni indicate al precedente art. 1.1 "Rischi assicurati", sezione "Prestazioni a protezione delle Persone", sono fornite fino ad esaurimento dei limiti e del massimale indicato in ogni singola Prestazione (che opera per Sinistro, salvo altra indicazione) e con il limite di 3 volte per annualità assicurativa. Tale limite per annualità assicurativa non opera per le garanzie:
- **"Invio di un infermiere a domicilio"**
- **"Invio di un fisioterapista a domicilio"**
- **"Invio di un collaboratore domestico"**
- **"Invio di una/un baby-sitter al domicilio"**
- **"Rientro sanitario e rientro della salma" con riferimento alla sola Prestazione "Rientro della salma"**
- **"Anticipo spese di prima necessità"**

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quelle di seguito indicate che possono essere erogata anche al di fuori di tali paesi:

- **"Rientro anticipato per danni ai locali"**
- **"Rientro sanitario e rientro della salma"**
- **"Viaggio di un familiare"**
- **"Anticipo spese di prima necessità"**
- **"Interprete a disposizione all'estero"**

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO
IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - AZIENDA

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale occorso nell'esercizio dell'attività dichiarata, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o da suoi Addetti nonché** da lavoratori **occasionali a voucher, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.**

La copertura è valida per l'esercizio dell'attività dichiarata presso le ubicazioni aziendali indicate nella Scheda Riepilogativa ed in eventuali ulteriori fondi o ubicazioni che si trovano all'interno della stessa regione o delle regioni limitrofe.

Si considerano in copertura eventuali attività inerenti ad una o più filiere secondarie **solo se, al momento del sinistro, il relativo fatturato complessivo non supera il 20% di quello totale dell'azienda.**

Responsabilità Civile dell'Azienda Agricola

La garanzia è operante per i rischi della proprietà e conduzione dell'azienda agricola relativamente alle attività agricole indicate nella Scheda Riepilogativa nonché di eventuali attività accessorie sempre relative a coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende:

a) il fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge;
b) l'organizzazione nell'ambito dell'azienda, anche con mezzi e strumenti forniti dall'Assicurato, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali non esclusivamente per le scuole dell'obbligo. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione, per la presentazione e degustazione dei prodotti nonché per l'organizzazione di corsi enogastronomici in azienda;
c) l'uso occasionale delle macchine agricole, compreso il traino di un rimorchio, per lo svolgimento di lavori non agricoli effettuati dall'Assicurato all'interno dell'azienda;
d) le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, scorte e prodotti fuori dall'azienda nonché la partecipazione a fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento e lo smontaggio delle strutture, **con esclusione dei danni da contagio di animali;**
e) nel rispetto dei dettati legislativi e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, lo scambio di manodopera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2139 del Codice Civile, anche con impiego di macchine agricole. La garanzia opera anche quando la prestazione consista nella messa a disposizione di mezzi, attrezzature e macchinari a favore di un altro imprenditore agricolo; in tali casi l'assicurazione **vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla sola proprietà dei mezzi;**
f) i lavori edili di ordinaria manutenzione in azienda eseguiti in economia da parte dell'Assicurato e/o delle persone di cui lo stesso debba rispondere;
g) l'esercizio dell'attività cinotecnica con ciò intendendo l'allevamento, la selezione e l'addestramento dei cani di razza e che l'attività sia svolta nei limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa per la qualificazione di imprenditore agricolo;
h) la committenza di servizi finalizzati all'attività assicurata, come a titolo esemplificativo la pulizia dei locali o terreni dell'azienda e la riparazione ordinaria e straordinaria in azienda di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola nonché il servizio di vigilanza in azienda, **a condizione che l'Assicurato affidi i lavori a imprese o professionisti regolarmente abilitati allo svolgimento delle citate attività;**
i) la committenza, per i danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di

autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri e natanti, che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge e solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.

j) la gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda;
k) la proprietà, l'uso e la manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
l) il servizio antincendio o ad interventi effettuati direttamente dagli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
m) l'uso e la circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dell'azienda dell'Assicurato;
n) l'esistenza, nell'azienda, di officine meccaniche e depositi di carburante usati per le attività della stessa.

Nel caso in cui le attività e/o i servizi sopra elencati siano svolti da persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, la garanzia **opera solamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale committente.**

Responsabilità civile dell'agriturismo

La garanzia comprende i rischi derivanti **dall'esercizio dell'attività agrituristica, attraverso la ricezione e l'ospitalità** in alloggio o campeggio e/o la ristorazione, nel rispetto della normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:

a) all'organizzazione, anche fuori dall'azienda agrituristica, di corsi enogastronomici, di attività ricreative, culturali, didattiche e formative ambientali, escursionistiche e di pratica sportiva, **ad esclusione dell'equitazione**. La garanzia opera altresì per la dimostrazione dei cicli di lavorazione nonché per la presentazione e degustazione dei prodotti;
b) alla conduzione di impianti sportivi, palestre, piscine, impianti per cure termali o idroterapiche, che non richiedano il controllo medico, solarium e saune, **purché gestiti all'interno dell'azienda ed esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e ad esclusione di gonfiabili, tappeti elastici e parchi avventura;**
c) al trasporto dei clienti dell'agriturismo in azienda mediante l'uso di calessi e/o carrozze trainati da animali;
d) al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza dei fabbricati;
e) il noleggio di biciclette, anche a pedalata assistita, **limitatamente ai danni corporali** dai quali sia derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non comprende i rischi derivanti dallo svolgimento di attività di alloggio, campeggio, ristorazione e annesse attività ludiche, ricreative e sportive.

La garanzia non comprende la responsabilità imputabile alla proprietà, o altro diritto reale, di immobili e dei beni mobili utilizzati per la conduzione dell'azienda di proprietà di terzi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Se la Scheda Riepilogativa prevede la detrazione di una franchigia frontale per ogni sinistro che comporta danni a cose la medesima è applicata anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza. Se alcune condizioni di polizza prevedono franchigie o scoperti di importo superiore si intendono operanti questi ultimi.

Come opera lo scoperto?
La garanzia per esempio prevede, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di euro 1.000 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.
A fronte di un sinistro con danni per euro 30.000 sono pagati euro 25.000 cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto dello scoperto (euro 30.000-euro 3.000)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 5.000 sono pagati euro 4.000 cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto dello scoperto (euro 5.000-euro 1.000 poiché il minimo di scoperto è maggiore del 10% del danno che sarebbe euro 500);
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

Come opera la franchigia?
La garanzia, per esempio, prevede per ciascun sinistro una franchigia di euro 500 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.
A fronte di un sinistro con danni per euro 10.000 sono pagati euro 9.500 cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto della franchigia (euro 10.000-euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 100 nulla è pagato poiché l'importo del danno è inferiore all'importo della franchigia.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni indiretti derivanti da **interruzione e/o sospensione** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile** a termini della presente copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro e nei limiti dello stesso.

Conduzione dei beni aziendali

La garanzia comprende i danni provocati dall'utilizzo dei beni dell'azienda quali:
- fabbricati,
- terreni, serre e piante nonché, se ad uso privato, di strade, ponti, canali, bacini per la raccolta d'acqua e altre opere in muratura;
- macchine agricole, anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli, **ferma l'esclusione dei rischi della circolazione su strade pubbliche**;
- macchinari, compresi mezzi meccanici di sollevamento,
- attrezzature,
- bestiame, animali domestici, da guardia e da cortile,
- impianti anche a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell'azienda, **ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche**,
- quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile **al servizio esclusivo dell'azienda**.

La garanzia opera anche per i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna non attribuibili alla proprietà dell'azienda, **esclusi in ogni caso i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua la copertura viene prestata con applicazione di una franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Danni da circolazione di veicoli in azienda

La garanzia comprende i danni da circolazione provocati, **all'interno delle sole aree aziendali private equiparate alle aree pubbliche**, da veicoli a motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da carrelli elevatori che non siano in possesso della autorizzazione alla circolazione saltuaria, **fermo quanto previsto all'art. 3.1 "Limiti di copertura", punto 7.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera:

- **se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti**
- **per i danni subiti da terzi trasportati.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo di 500.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Abilitazione scaduta

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 3, l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti **dall'impiego di mezzi agricoli se l'abilitazione obbligatoria alla conduzione – patentino/attestato di formazione – risulta scaduta da non più di 6 (sei) mesi.**

Proprietà dei beni aziendali

La garanzia comprende i danni provocati dalla **proprietà** dei beni dell'azienda quali:
- fabbricati,
- terreni, serre e piante nonché, se ad uso privato, di strade, ponti, canali, bacini per la raccolta d'acqua e altre opere in muratura;
- macchine agricole, anche quando detti mezzi sono impiegati per trainare macchine, attrezzi e rimorchi agricoli, **ferma l'esclusione dei rischi della circolazione su strade pubbliche**;
- macchinari, compresi mezzi meccanici di sollevamento,
- attrezzature,
- bestiame, animali domestici, da guardia e da cortile,
- impianti anche a fune per il solo trasporto di cose, purché ubicati nei fondi dell'azienda, **ad esclusione di quelli che attraversano centri abitati o strade pubbliche**,
- quant'altro destinato all'esercizio dell'attività assicurata, compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile **al servizio esclusivo dell'azienda**.

Sono compresi i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna attribuibili alla proprietà dei beni aziendali, **esclusi in ogni caso i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali**.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua la copertura viene prestata con applicazione di una franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Se le figure di proprietario e conduttore non coincidono e il proprietario dei fondi e fabbricati aziendali è legato all'Assicurato da un rapporto di parentela entro il secondo grado, l'assicurazione vale anche per i rischi della proprietà degli stessi.

Che cosa non è assicurato

In ogni caso la garanzia non opera per la responsabilità derivante dalla proprietà di immobili diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata.

Committenza lavori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria e di sistemazione agraria/fondiaria, anche ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuati in azienda.

Come opera la copertura

La garanzia opera **solo se risultano designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e se dall'evento sono derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime[1].

Tale estensione di garanzia opera se **i lavori sono stati affidati ad imprese che esercitano regolarmente l'attività inerente i lavori commissionati ed impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente** e comprende l'eventuale responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi agli prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

Che cosa non è assicurato

La presente copertura non opera per i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Agricoltura di precisione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'uso di mezzi agricoli che operano, all'interno della superficie aziendale, mediante guida assistita o automatica tramite sistemi GPS, sensori geoelettrici e radiometrici e dall'impiego di

tecnologie di precisione in genere così come individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, se non espressamente escluse.

A parziale deroga dell'art. 3.1" Limiti di copertura", punto 8, l'assicurazione è estesa, inoltre, nel rispetto della normativa ENAC, ai danni involontariamente cagionati a terzi dall'uso e/o dalla proprietà di aeromobili a pilotaggio remoto **(droni-UAS), aventi massa massima al decollo inferiore ai 25 Kg**, relativamente alle operazioni di sorvolo delle aree relative l'azienda agricola assicurata ed **esclusivamente finalizzate all'attività agricola.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i **danni subiti dai droni**, a chiunque appartengono.

Inoltre, la garanzia non opera per i danni:

- causati da piloti o da istruttori **non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;**
- causati da droni **non in regola** con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- verificatisi mentre il drone si trova **fuori del controllo visivo** e diretto del proprietario/utilizzatore assicurato;
- verificatisi in **occasione di dirottamento** forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sul drone in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano **senza il consenso del Proprietario**;
- verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di **primato, gare e competizioni** di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- causati a cose che l'Assicurato abbia in **custodia** a qualsiasi titolo o destinazione;
- causati direttamente o indirettamente **dalle sementi e/o sostanze chimiche** e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal drone.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo di 200.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Agricoltura sociale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento in azienda delle attività aventi scopo sociale e finalizzate a:

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di soggetti svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Come opera la copertura

La garanzia è operante solo se le attività sono svolte nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n.81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Smercio prodotti

La garanzia comprende i danni causati dall'assaggio e dalla vendita di prodotti derivanti dalle attività di trasformazione, manipolazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o dalla silvicoltura.

Come opera la copertura

La garanzia è prestata per le lesioni cagionate a terzi, durante il periodo di validità della garanzia e con il limite annuo pari al massimale per sinistro, dai prodotti di cui al precedente capoverso somministrati o venduti direttamente dall'Assicurato al consumatore, anche fuori dell'azienda (nelle fiere, nei mercati anche ambulanti, in banchi), compresi i danni da difetto originario **esclusivamente per i prodotti dell'azienda, lavorati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.**

Trattamenti agricoli

La garanzia comprende i danni causati in occasione di trattamenti chimici **effettuati nell'azienda agricola**.
Sono **compresi** i danni a terzi derivanti dall'utilizzo di agrofarmaci e insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti, il controllo degli insetti dannosi e la prevenzione di malattie fungine.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni derivanti da diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge.

Stazioni di monta

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'azienda agricola, inclusi i danni subiti dagli animali di terzi sottoposti alla monta.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da contagio.

Trasferimento di animali

Sono altresì compresi in garanzia i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato durante l'alpeggio stagionale e durante il trasferimento dello stesso da una località all'altra anche con mezzi di trasporto.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni ai mezzi di trasporto.

Apicoltura

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di apicoltore, **per un numero massimo di cinque apiari**, inclusi i rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli apiari e dal trasferimento da una zona all'altra degli stessi.
Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda, su fondi di proprietà e/o di terzi e se l'attività è svolta nel rispetto della normativa vigente.

Che cosa non è assicurato

Sono **esclusi i danni derivanti da:**

- **circolazione su strada di uso pubblico o su aree a questa equiparate.**
- **qualunque attività di trasformazione del miele - anche se affidata a terzi - svolta a carattere industriale.**

Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico

La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.
Si intendono inclusi i danni ai veicoli di terzi parcheggiati in azienda, inclusi i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato ed **esclusi i veicoli dei clienti dell'agriturismo**.
La garanzia comprende, inoltre, i danni a **mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi** e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni derivanti da:

- **furto,**
- **incendio,**
- **mancato uso o mancata disponibilità,**
- **subiti dalle cose che si trovano sui mezzi stessi o soggette ad operazioni di carico e scarico.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di una franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 50.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni a cose dei clienti dell'agriturismo

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato deve rispondere verso i clienti dell'agriturismo per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate[2].

Che cosa non è assicurato

Sono **esclusi dalla garanzia:**

- i danni cagionati da incendio, da bruciature nonché da lavatura, smacchiatura e simili,
- **valori, preziosi**,
- **veicoli e natanti** in genere e cose in essi contenute.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro e con i seguenti limiti:

- **cose consegnate: minimo scoperto 250,00 euro per cliente, massimo risarcimento 5.000,00 euro per cliente**
- **cose non consegnate: minimo scoperto 250,00 euro per cliente, massimo risarcimento 2.500,00 euro per cliente**

I componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Danni a cose da scambio di servizi

La garanzia comprende i danni provocati alle cose su cui si eseguono i lavori in occasione di scambio di sevizi tra piccoli agricoltori **con uso di mezzi agricoli.**[3]

Come opera la copertura

La garanzia opera esclusivamente a seguito di **rottura accidentale** - non dovuta ad usura - di parti, accessori, apparecchi o congegni dei mezzi o attrezzature impiegati dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 350,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 20.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni da incendio presso terzi

A parziale deroga di quanto indicato all'art.3.1 "Limiti di copertura" punto 15, la garanzia comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute quando svolge attività agricole presso terzi rientranti in copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni da latte alterato

Premesso che:

- il latte assicurato viene consegnato sfuso al trasportatore e da quest'ultimo, tramite cisterne frigorifere, trasportato fino al caseificio;
- ciascun trasporto può contenere il prodotto conferito da diversi produttori;

la garanzia comprende i danni derivanti dal conferimento in cisterna di latte che ha subito **un'alterazione esclusivamente causata da:**

- comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi da parte dell'animale trattato così come prescritti dal medico veterinario e riportati nel registro di trattamenti farmacologici previsti dalla normativa vigente,
- contaminazione del latte da sostanze chimiche anche conseguenti all'uso di detergenti o disinfettanti utilizzati per la manutenzione dell'impianto di mungitura, compreso il contenitore (o la cisterna),
- presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate,

ferma la disponibilità dei campioni del prodotto assicurato conferito da cui emerga la comprovata alterazione dello stesso e ferma la prova, da parte del terzo danneggiato, che **il latte alterato è stato smaltito interamente e/o non è stato oggetto di parziale recupero.**

Come opera la copertura

Sono in copertura i seguenti **danni:**

a) il danno diretto cagionato agli altri soci produttori conferenti e alla cooperativa a seguito di alterazione per confusione dell'intero contenuto della cisterna. Il **danno è commisurato al prezzo di conferimento del latte;**

b) il danno diretto cagionato al proprietario della cisterna che ha raccolto il latte alterato presso uno o più conferenti per le spese di smaltimento del latte alterato contenuto nella cisterna, nonché le spese di pulizia della stessa.

Che cosa non è assicurato

Dall'assicurazione resta sempre escluso il socio danneggiante nonché il controvalore del prodotto alterato e le relative spese di smaltimento.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo di 5.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni da Incidente Cyber

La garanzia comprende la responsabilità da Incidente Cyber che ha colpito il sistema informatico dell'Assicurato se ne derivano danni materiali o corporali a terzi.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera:

- **per qualsiasi danno diretto a Dati informatici,**
- **per il valore intrinseco dei Dati informatici,**
- **per qualsiasi tipo di danno indiretto e conseguente determinato da ogni evento dannoso subito dai Dati informatici,**
- **danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**

Resta ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.

Ci sono limiti di copertura

In relazione ai danni a cose, anche dei Clienti dell'agriturismo, diverse da Dati informatici, la garanzia opera limitatamente al risarcimento dei soli Danni materiali e diretti con esclusione di ogni ulteriore fattispecie di danno.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della opzione "Esclusione RC verso prestatori di lavoro" e di indicazione alla somma Massimale per prestatore di lavoro "Non Assicurato", il presente art. 1.3 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) si intende abrogato e le relative coperture non operanti.

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) subiti da propri prestatori di lavoro, di cui è ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro **se l'Assicurato è in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.**

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai dipendenti.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa.

Per i danni non **rientranti** nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, l'assicurazione si intende operante **esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%.**

Sono salvi differenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previsti da garanzie opzionali e indicati nella Scheda Riepilogativa.

Errata interpretazione INAIL

La garanzia si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, solo se detta interpretazione **non deriva da dolo o colpa grave** dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Scambio di manodopera

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i titolari ed i prestatori di lavoro di **altre aziende agricole**, purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso.[4]

Ulteriori prestatori di lavoro

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dell'Assicurato i lavoratori occasionali a voucher, corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti in regola con l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro comprendono la responsabilità civile personale degli Addetti per i danni risarciti a termini delle garanzie medesime.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile personale degli Addetti per danni involontariamente causati a terzi o agli altri Addetti in occasione di attività aziendali in relazione alle quali non sussiste responsabilità

dell'Assicurato solo se dall'evento sono derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime[5] .
La garanzia comprende la responsabilità civile del prestatore di lavoro dell'Assicurato, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. n 81/2008 per le lesioni corporali cagionate a terzi o agli altri prestatori di lavoro, ferma l'esclusione di cui all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 4.

Art. 1.5 Rivalse

Le garanzie RCT e RCO sono prestate anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS e/o dall'ENPAIA originate da infortunio di un soggetto diverso dagli Addetti che risulti assicurato in termini di polizza.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. **asbesto**: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
- ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. **esplodenti**: detenzione e/o impiego;
3. attività svolte dall'Assicurato o per suo conto all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come **ambienti sospetti di inquinamento** o confinati (D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011);
4. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o di radioattività**, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'**atomo**, naturali o provocati artificialmente;
5. **onde elettromagnetiche** o campi elettromagnetici per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;

Per le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni causati da:

6. lavori effettuati dall'Assicurato o per suo conto all'interno della cd. **"airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili** nonché da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
7. inondazioni e alluvioni;
8. **direttamente o indirettamente a manipolazioni genetiche e/o attività biotecnologiche o derivanti da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme o sindromi affini, influenza aviaria, alcool, tabacco;**
9. **atto cyber;**
10. **organizzazione di gare e competizioni sportive in genere**

Sono altresì **esclusi i risarcimenti a carattere punitivo** (punitive exemplary damages).

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
c) le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori;
d) gli addetti dell'Assicurato che subiscono il danno durante il lavoro o servizio, salvo quanto previsto dall'art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro;
e) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lett. d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno durante la loro **partecipazione manuale all'attività assicurata**, compresi i subappaltatori e i loro prestatori di lavoro e tutti i lavoratori autonomi salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale art. 7.1 "Danni subiti da fornitori, clienti, terzi collaboratori e trasportati".

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. **merci, prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi,** salvo quanto previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica, "Smercio di prodotti" e "Danni da latte alterato" e dall' art. 7.1 Garanzie Opzionali "RC prodotti naturali non trasformati";
2. **furto, smarrimento ed errata consegna; salvo quanto** previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica, "Danni a **cose** dei clienti dell'agriturismo";
3. **impiego di veicoli** a motore, macchinari o impianti che siano **condotti** o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Abilitazione scaduta";
4. **incarichi assunti** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, salvo quanto previsto dall'art.1.4 R.C. personale degli Addetti e del Responsabile della sicurezza;
5. **trattamenti chimici effettuati al di fuori dell'azienda e comunque** quelli che non sono consentiti dalla legge, **salvo quanto previsto** dall' art. 7.1 Garanzie Opzionali "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti";
6. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Danni da inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione";
7. **proprietà e/o circolazione di veicoli** a motore su **strade** pubbliche o su aree a esse equiparate nonché proprietà e/o navigazione di natanti o imbarcazioni a motore relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Macchine agricole eccedenti la sagoma limite";
8. **proprietà e/o conduzione di aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo,** anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'art. 743 del Codice della Navigazione, salvo quanto previsto all'Art 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Agricoltura di precisione";
9. **proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune** e simili, salvo quanto previsto all'art.1.2 Garanzia **Responsabilità** Civile verso Terzi – La copertura specifica, "Conduzione beni aziendali" e "Proprietà beni aziendali";
10. alle **persone** comunque **trasportate sui mezzi** agricoli e sui relativi rimorchi, salvo relativa abilitazione del mezzo, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Danni subiti da fornitori, clienti, terzi collaboratori e trasportati";
11. **causati da o dovuti a impianti di produzione di energia non ad uso aziendale,** salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile" e "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti";
12. **incidente cyber,** salvo quanto **previsto** dall'art.2.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica, "Danno da Incidente Cyber".

Sono esclusi i danni alle cose di terzi:

13. **che l'Assicurato detiene o possiede** a qualsiasi titolo, comprese quelle in consegna o custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Danni a cose dei clienti dell'agriturismo" e dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Danni a cose in consegna in custodia e dei prestatori di lavoro";
14. **sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e peso possono essere rimosse,** salvo quanto previsto dall' art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico" e dall'art. 7.1 Garanzie Opzionali "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti";
15. **derivanti da incendio,** esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'art.1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Danni da incendio presso terzi" e dall'art.7.1 Garanzie Opzionali "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti";

Danni causati:

16. alle **condutture e/o agli impianti** sotterranei o subacquei nonché a fabbricati e cose in genere dovuti a **vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno** da qualsiasi causa determinati, salvo quanto previsto dall'Art 7.1 Garanzie Opzionali "Danni a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri" e "Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti".

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia Responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano e di tutti gli altri Stati d'Europa ed è estesa al mondo intero in caso di:

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

La garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro vale nel mondo intero.

Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento dei parametri dichiarati

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato anche sulla base dei seguenti parametri:

- numero di ettari di superficie aziendale
- numero complessivo di capi avicoli
- numero complessivo di capi di altre tipologie di animali
- numero dei relativi posti letto e/o coperti e/o cavalli dell'attività agrituristica
- numero di addetti (esclusi stagionali)

dichiarati dal Contraente al momento della stipula della copertura. Pertanto, la dichiarazione di tali parametri, unitamente a quella della filiera di attività, della zona geografica di ubicazione e della presenza di prestatori di lavoro stagionali, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento dei parametri del premio

Se nel corso della durata della copertura, o di suoi rinnovi, uno o più dei parametri come sopra dichiarati risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia i dati aggiornati **almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa**.
Se i dati come sopra dichiarati risultano aumentati in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra il numero dei dati riportati in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello dei dati aggiornati.**

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento dei dati in misura superiore al 25%, **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale** comunica al Contraente il nuovo premio proposto per la Garanzia.
Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio **entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale** e con le modalità previste nell'art. 12 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio".
Il nuovo premio è considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.

Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Fornitura a terzi di servizi, energia e carburanti

A parziale modifica dell'art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale e a parziale deroga dell'art.3.1 "Limiti di copertura" punti, 5, 11, 14, 15 e 16, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di fornitura a terzi di beni e di servizi **con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o di risorse dell'Assicurato normalmente impiegate nell'azienda.**

ESEMPI
Le attività sono quelle **connesse per legge a quella agricola**, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- prestazioni agromeccaniche,
- manutenzione di aree verdi,
- pulizia di strade,
- interventi sull'assetto idrogeologico del territorio,
- valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ad eccezione dell'agriturismo,
- produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, con i relativi limiti di potenza previsti dalla normativa in vigore, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli, **solo se entrambe le produzioni sono provenienti prevalentemente dal fondo e produttive di reddito agrario.**

Che cosa non è assicurato
Si intendono comunque **esclusi i lavori svolti in aeree aeroportuali.**

Ci sono limiti di copertura
In caso di:
- danni a condutture e impianti entrambi sotterranei;
- danni conseguenti all'uso di fitofarmaci consentiti dalla legge;
- danni indiretti da interruzione o sospensione dell'attività;
- danni derivati dall'uso di insetti ausiliari impiegati per la gestione delle infestanti;
- danni da incendio a cose altrui;
- cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume o peso possono essere rimosse

questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Danni subiti da fornitori, clienti, terzi collaboratori e trasportati

1) A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Persone non considerate terzi" lett. e), **limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime**[6]**, e se i danni sono ascrivibili all'Assicurato**, sono considerati terzi:
- i titolari e i prestatori di lavoro di imprese fornitrici e appaltatrici nonché clienti, professionisti e consulenti dell'Assicurato che, **in via occasionale**, possono partecipare ad operazioni complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- coloro che prestano, **in via occasionale**, la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, se **i danni sono conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata.**

2) A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 10, e dell'art. 2.2 "Persone non considerate terzi" lett. e), l'assicurazione è estesa alle lesioni subite dalle persone trasportate sui mezzi agricoli, sui relativi rimorchi nonché sulle macchine operatrici in uso all'azienda anche quando il trasporto non è conforme a quanto indicato nella carta di circolazione del mezzo. **La garanzia opera limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime.**[7]

Come opera la copertura
La garanzia di cui al punto 2) si intende valida **esclusivamente** quando
- **i danni sono conseguenti a fatti di cui l'Assicurato è responsabile;**
- i danni sono relativi a **operazioni svolte nell'ambito dell'attività assicurata;**
- **se trattasi di Macchine agricole, risultano di proprietà dell'azienda agricola e regolarmente assicurate con**

Generali Italia per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.

Ci sono limiti di copertura

La copertura di cui al punto 2) viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Danni a cose in consegna e custodia e dei prestatori di lavoro

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 13, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute comprese quelle esposte dall'Assicurato in fiere, mostre e mercati allestiti al di fuori dell'azienda, anche all'estero, **esclusi i danni da contagio di animali.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Persone non considerate terzi", lett. d., l'assicurazione è estesa ai danni materiali subiti dalle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

Sono **esclusi i danni**:

- subiti da **veicoli in genere e da natanti e cose in essi contenute;**
- **da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;**
- **a valori e preziosi;**
- **a cose dei clienti dell'agriturismo.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Danni a condutture/da cedimento/franamento/scavi e reinterri

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 16, la garanzia è estesa ai:

- danni a **condutture** e impianti entrambi sotterranei;
- danni a fabbricati e cose in genere, dovuti a **cedimento o franamento** del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- danni determinati da lavori di **scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente.** I danni in superficie sono compresi in garanzia **solo se manifestatisi entro tale periodo e imputabili ad improvviso cedimento del terreno.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

RC prodotti naturali non trasformati

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 1, l'assicurazione è estesa ai danni **da difetto dei prodotti naturali** del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia - **che non hanno subito trasformazioni** - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di **produttore ai sensi del D. Lgs. 25/2001**, dopo la loro messa in circolazione per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso.

La garanzia comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti **OGM** (organismi geneticamente modificati).

Come opera la copertura

La garanzia vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione relativamente a prodotti consegnati a terzi nel medesimo periodo.

Sono parificati alla trasformazione il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendono difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore o creano un affidamento circa la sua sicurezza.

Dove vale la copertura?

La garanzia vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, **esclusi USA e Canada e Messico** e per i danni ovunque verificatisi.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per:

- i danni derivanti dalla **contaminazione con OGM delle coltivazioni in campo;**
- i danni riconducibili a **violazioni di leggi**, norme o regole vincolanti in materia di sicurezza dei prodotti;
- i danni derivanti da **responsabilità volontariamente assunte** dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- i danni derivanti dalla **vendita di latte fuori dall'azienda o comunque dal conferimento a terzi.**

Sono esclusi:

- i **danni punitivi** (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);
- **le spese e oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Proprietà impianti di produzione di energia rinnovabile

A parziale deroga dell'art. 3.1 Limiti di copertura punto 11, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di impianti di produzione di energia rinnovabile, **non** a esclusivo uso dell'azienda, **con potenza massima di 200 kwp**.

Come opera la copertura

La garanzia opera **a condizione che gli impianti** di biomasse, biogas e di digestione anaerobica siano stati **installati a norma di legge** e che l'Assicurato esegua la **manutenzione, ordinaria e straordinaria** ove prevista dalla legge, tramite soggetti qualificati; Generali Italia si riserva di acquisire la relativa documentazione probatoria.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Macchine agricole eccedenti la sagoma limite

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 7, la garanzia è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione delle Macchine agricole e relativi rimorchi che, al momento del sinistro:

a) **risultino fuori sagoma;**
b) **eccedano la massa limite** a norma delle disposizioni del Codice della strada;
c) abbiano temporaneamente perso, in conseguenza di fatto accidentale, **i requisiti di idoneità tecnica** alla circolazione come stabiliti dal Codice della strada.

Come opera la copertura

La garanzia è operante solo se:

- i danni sono conseguenti a fatti di cui **l'Assicurato sia responsabile**;
- i danni sono relativi a operazioni svolte **nell'ambito dell'attività assicurata**;
- le Macchine agricole risultano di proprietà dell'azienda agricola e regolarmente assicurate con Generali Italia per i rischi della Responsabilità Civile della Circolazione.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Danni da inquinamento accidentale e spese di neutralizzazione

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 3.1 "Limiti di copertura" punto 6, la garanzia è estesa ai danni a terzi per **morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose** in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento **improvviso ed accidentale**.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

La garanzia vale anche per il rimborso delle **spese di neutralizzazione** o contenimento sostenute dall'Assicurato purché oggettivamente necessarie per interventi urgenti e temporanei messi in atto per prevenire o limitare un danno da inquinamento accidentale risarcibile a termini di polizza.

Come opera la copertura

La garanzia è subordinata alla **presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.**
L'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso a Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Errato trattamento dei dati personali

La garanzia comprende la responsabilità civile dell''Assicurato - ai sensi del D.Lgs. n.101/18 del 10 agosto 2018

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni - per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in seguito all'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), **purché avvenuto in modo involontario, non illecito e non continuativo, ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.**

A parziale deroga all'art. 2.2 "Persone non considerate terzi" lett. d., i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Che cosa non è assicurato

La garanzia **non opera:**

- **per qualsiasi danno diretto a Dati informatici,**
- **per il valore intrinseco dei Dati informatici,**
- **per qualsiasi tipo di danno indiretto e conseguente - diverso dalla perdita patrimoniale - determinato da ogni evento dannoso subito dai Dati informatici,**
- **danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Veicoli in sosta e animazione per minori

A integrazione della garanzia "Danni a cose nell'ambito dei lavori, ai veicoli in sosta e a mezzi sotto carico e scarico", la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a veicoli a motore, roulottes e campers di proprietà dei clienti dell'agriturismo, trovantisi negli spazi dell'azienda destinati a parcheggio e/o campeggio.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da furto, incendio, mancato uso o mancata disponibilità e quelli alle cose in essi contenute.

Inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla esistenza di un parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici, **ferma l'esclusione di parchi avventura**, e dalla prestazione in favore dei clienti dell'agriturismo di un servizio di **intrattenimento e sorveglianza di minori**. La garanzia comprende sia i danni cagionati a terzi dai minori sia quelli subiti dagli stessi.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata per ogni Sinistro con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa.

Equitazione e ippoturismo

La garanzia Responsabilità Civile dell'Agriturismo è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio **esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con il numero di cavalli indicati nella Scheda Riepilogativa, anche con scuola di equitazione.**

La garanzia vale per la responsabilità personale degli istruttori e per i danni verificatisi all'esterno dell'azienda in occasione di escursioni a cavallo.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni subiti dai cavalli.

Ci sono limiti di copertura

I danni subiti da coloro che cavalcano gli animali, se dell'evento risulta responsabile l'Assicurato, sono compresi, limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi o gravissime.[8]

Per i danni a cose la copertura viene prestata con applicazione della Franchigia per ogni danneggiato indicata nella Scheda Riepilogativa.

RCO con franchigia fissa

A parziale modifica dell'art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, l'assicurazione, **limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38,** si intende operante indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente accertata. **Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella Scheda Riepilogativa.**

Malattie professionali

La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.

Come opera la copertura

La garanzia vale se:

- le malattie **si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di inizio della polizza**
- e in conseguenza di fatti colposi originatisi **durante il periodo dell'assicurazione e/o nei 6 (sei) mesi precedenti alla data di effetto del contratto**, se vengono denunciati a Generali Italia in corso di contratto.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di una franchigia sull'invalidità permanente pari al 6% e fino a concorrenza del 50% del massimale per prestatore di lavoro con massimo di 1.000.000,00 euro per anno assicurativo.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare **immediatamente** a Generali Italia l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Che cosa non è assicurato

Ferme le esclusioni di carattere generale, sono escluse:

- **silicosi, ipoacusie conclamate;**
- **sindrome da immunodeficienza acquisita;**
- **malattie professionali provocate da comportamenti vessatori** quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

L'assicurazione, inoltre, non vale per:

- i **prestatori di lavoro per i quali si è manifestata ricaduta di malattia professionale** precedentemente indennizzata;
- **le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprende accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;**
- **le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

---

[1] *Art. 583 del Codice Penale*
[2] *Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile*
[3] *Art. 2139 del Codice Civile*
[4] *Art. 2139 del Codice Civile*
[5] *Art. 583 del Codice Penale*
[6] *Art. 583 del Codice Penale*
[7] *Art. 583 del Codice Penale*
[8] *Art. 583 del Codice Penale*

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura in generale

Generali Italia garantisce l'Assicurato di quanto egli è tenuto a pagare quando civilmente responsabile ai sensi di legge dei danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti nella Scheda Riepilogativa, anche venduti o distribuiti dall'Assicurato, per i quali lo stesso riveste in Italia la **qualifica di produttore**, come risultante dalle dichiarazioni precontrattuali, dopo la loro consegna a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi sopra indicati.

La garanzia comprende anche i danni causati da:
- difetti di imballaggio e confezionamento;
- carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione;
- errata o difettosa conservazione.

Prodotti diversi da quelli dichiarati

Se, oltre al prodotto dichiarato nella Scheda Riepilogativa, l'Assicurato ne produce un altro, la garanzia è valida anche per quest'ultimo **solo se, al momento del sinistro, il relativo fatturato:**
- **risulta compreso in quello totale dichiarato, preso come parametro del premio;**
- **non supera il 15% del fatturato totale dichiarato.**

Vincolo di solidarietà

La garanzia è valida **esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato**, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli può derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente polizza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni Sinistro sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Dal momento che il sinistro derivante da errata o difettosa conservazione è indennizzabile anche dalla garanzia prevista dall'art.1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica "Smercio prodotti" della copertura "RCT-O Azienda", **si conviene che i massimali e i limiti di indennizzo/risarcimento previsti dalle due garanzie non sono cumulabili tra loro** ma verranno applicati quelli più favorevoli all'Assicurato.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura specifica

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende anche i danni indiretti derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dello specifico massimale indicato nella Scheda Riepilogativa fermi gli ulteriori limiti in essa previsti.

Esportazione occulta in USA, Canada e Messico

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico provocati da prodotti assicurati se non direttamente consegnati dall'Assicurato nei predetti Paesi bensì conseguenti a vendita eseguita da terzi all'insaputa dell'Assicurato stesso (**esportazione indiretta o occulta**).

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza del 30% del massimale per sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa fermi gli ulteriori limiti in essa previsti.

Danni al prodotto finito

La garanzia comprende anche i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provocano ad altro componente o al prodotto finito.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza del 30% del massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa fermi gli ulteriori limiti in essa previsti.

Danni da organismi geneticamente modificati

La garanzia comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti assicurati con prodotti di terzi contenenti OGM (**organismi geneticamente modificati**).

Che cosa non è assicurato

Restano esclusi i danni derivanti dalla contaminazione delle coltivazioni in campo.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza del minor importo tra il 30% del massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa e l'importo di 150.000,00 euro. Inoltre, viene applicato uno scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 1.500,00 euro per Sinistro.

Danni da muffe

La garanzia vale anche per i danni cagionati da prodotti alimentari assicurati derivanti da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento biocontaminante o spora, **solo se risultano rispettate le norme in vigore sulla sicurezza alimentare.**

Che cosa non è assicurato

Restano esclusi i danni derivanti da micotossine.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza del 30% del massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa, fermi gli ulteriori limiti in essa previsti.

Danni da latte alterato

La garanzia comprende i danni che il latte assicurato cagiona al latte conferito a terzi in cisterna **esclusivamente a seguito di alterazione dello stesso causata da:**

- comprovato ed involontario errore nell'uso consentito di antibiotici o per mancato rispetto dei tempi di smaltimento degli stessi da parte dell'animale trattato così come prescritti dal medico veterinario e riportati nel registro di trattamenti farmacologici previsti dalla normativa vigente;
- contaminazione del latte da sostanze chimiche anche conseguenti all'uso di detergenti o disinfettanti utilizzati per la manutenzione dell'impianto di mungitura, compreso il contenitore (o la cisterna);
- presenza di particelle di sangue da qualsiasi causa originate;

ferma la prova documentata, da parte del terzo danneggiato, che il latte alterato è stato smaltito interamente e/o non è stato oggetto di recupero neppure parziale.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo di 15.000,00 euro per Sinistro e anno, fermi gli ulteriori limiti previsti nella Scheda Riepilogativa.

Spese di igienizzazione e smaltimento di imballaggi

La garanzia comprende le spese sostenute dall'Assicurato per igienizzare e/o smaltire le confezioni e gli imballaggi - contenenti i prodotti assicurati - a seguito di contaminazione accidentale del prodotto.

La garanzia opera solo se le spese sono regolarmente documentate e ragionevolmente sostenute, anche in assenza dell'ordine dell'Autorità di ritiro dei prodotti.

Che cosa non è assicurato

Dall'assicurazione sono sempre esclusi i danni da contaminazione dolosa del prodotto.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo di 3.000,00 euro per Sinistro e anno, fermi gli ulteriori limiti previsti nella Scheda Riepilogativa.

Danni da Incidente Cyber

La garanzia comprende la responsabilità da Incidente Cyber che ha colpito il sistema informatico dell'Assicurato se ne deriva un difetto del prodotto che causa danni materiali o corporali a terzi.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.
Resta ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La garanzia non opera per:

1. **le spese di rimpiazzo** del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
2. le spese da chiunque sostenute per **prove, analisi, controlli, verifiche** del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto:
3. i danni consistenti in **risarcimenti a carattere punitivo** (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
4. **le responsabilità volontariamente assunte** dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
5. i danni da **mancata o anormale produzione del freddo**;
6. danni al prodotto **trattato o comunque lavorato per conto terzi**;
7. la **violazione di brevetti o marchi**;
8. danni direttamente riconducibili alla **intenzionale mancata osservanza di leggi**, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
9. danni conseguenti a **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
10. danni derivanti da **prodotti di origine organica umana** o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da **encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE)** come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (**VCJD**);
11. danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di **asbesto** puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
12. danni derivanti dalla generazione di **campi od onde elettromagnetiche** da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianti;
13. danni verificatisi in connessione con fenomeni di **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo**, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
14. danni derivanti **da micotossine**;
15. danni derivanti da **prodotti destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale**;
16. danni conseguenti ad **Atto cyber.**

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, tutti i componenti il suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
c) le Società qualificabili come **controllanti, controllate, collegate** rispetto all'Assicurato in base all'art. 2359 del Codice Civile nonché gli Amministratori delle stesse.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non opera per:

1. **le spese e oneri** per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto, salvo quanto previsto dall'art.7.1 Garanzie opzionali "Garanzia ritiro prodotti";
2. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per **ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno**, salvo che dette ricerche e indagini siano state autorizzate da Generali Italia;
3. danni **derivanti da ingegneria genetica o bioingegneria** salvo quanto previsto dall'art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura specifica "Danni da organismi geneticamente modificati;
4. **Danni da Incidente cyber** salvo quanto previsto dall' art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti – La copertura specifica "Danno da Incidente cyber".

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, consegnati in tutto il mondo, **esclusi USA, Canada e Messico**, e per i danni ovunque verificatisi.

Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Prodotti è calcolato anche sulla base del Fatturato annuo - relativo ai prodotti oggetto di assicurazione, con esclusione di quelli consegnati nei territori di USA, Canada e Messico, previsto per il periodo di durata dell'assicurazione - dichiarato dal Contraente al momento della stipula della copertura. Pertanto, la dichiarazione di tale parametro, unitamente a quella della tipologia dei prodotti, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento del parametro del premio

Se nel corso della durata della copertura, o di suoi rinnovi, il parametro come sopra dichiarato risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia il dato aggiornato **almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**
Se il dato come sopra dichiarato risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra il dato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello aggiornato.**

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del fatturato in misura superiore al 25%, **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale** comunica al Contraente il nuovo premio proposto per la Garanzia.
Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio **entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale** e con le modalità previste nell'art. 12 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio".
Il nuovo premio è considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, la Garanzia Responsabilità Civile Prodotti si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Certificazione di qualità

Se l'Assicurato ha documentato di essere in possesso di almeno una delle certificazioni volontarie rilasciate da ente accreditato a norma di legge, Generali Italia concede uno sconto del premio di tariffa.
Lo sconto è annullato se la certificazione non è rinnovata.
L'Assicurato deve:

1. comunicare a Generali Italia le eventuali modifiche rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni precontrattuali **entro il termine di 60 giorni** dalla data in cui si è verificata la circostanza;
2. pagare l'integrazione di premio, con effetto dal giorno in cui è venuto meno il diritto allo sconto.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi si applica quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato **per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione** anche se relative a prodotti consegnati a terzi prima di tale periodo.

Come opera la copertura

La garanzia opera in base alla dichiarazione resa in polizza circa l'assenza di atti o fatti che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, "sinistro in serie", anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Come opera la garanzia in "regime di richiesta di risarcimento – claims made"?

Esempio 1:
- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia non è operativa.

Esempio 2:
- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Cosa succede alle garanzie in "regime di richiesta di risarcimento – claims made" in caso di sostituzione di polizza?

Esempio 1:
- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con uguale garanzia e massimale
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Esempio 2:
- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con stessa garanzia e massimale più elevato
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa ma opera il massimale in essere quando è stato venduto il prodotto.

Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Esclusione retroattività

In deroga all'art. 6.1 "Operatività della garanzia" se nella Scheda Riepilogativa risulta indicata la clausola "Esclusione retroattività", la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della garanzia relativamente a **prodotti consegnati a terzi durante lo stesso periodo**.

Estensione in USA, Canada e Messico

La presente estensione è valida solo se il **fatturato relativo ai prodotti esportati in USA, Canada e Messico**, rispetto al fatturato dichiarato dal Contraente, **non supera la percentuale del 40% dello stesso e comunque non supera l'importo massimo di 250.000,00 euro.**

A parziale deroga dell'art. 4.1 “Validità territoriale”, l'assicurazione è estesa:
- anche ai prodotti consegnati direttamente dall'Assicurato in USA, Canada e Messico per i danni ovunque verificatisi;
- **solo per i sinistri relativi ai prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione.**

Come opera la copertura

Il Contraente si impegna a comunicare a Generali Italia se il fatturato relativo ai prodotti esportati negli USA, Canada e Messico, rispetto al fatturato dichiarato del Contraente, supera la **percentuale del 40%** o, se inferiore, **la soglia massima di 250.000,00 euro**. In tal caso **Generali Italia può recedere dalla presente estensione opzionale alla prima scadenza annuale successiva alla suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell’importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.

Garanzia Ritiro Prodotti

RITIRO PRODOTTI DIRETTO

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell’art. 3.1 “Limiti di copertura” punto 1, Generali Italia si obbliga a coprire le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti nella Scheda Riepilogativa, dopo la loro messa in circolazione a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato è responsabile se:
- tali prodotti hanno causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- sussiste la documentata possibilità che tali prodotti possono causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro di tali prodotti è stato ordinato dall'Autorità competente, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussiste un grave e immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

L’assicurazione opera per le spese delle operazioni di ritiro di prodotti decise dall'Assicurato e/o imposte dalle autorità e compiute direttamente dallo stesso o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, solo se i relativi costi sono sostenuti dall'Assicurato stesso.

Questa garanzia copre esclusivamente le spese:
1. per la comunicazione relativa alla necessità di ritiro dei prodotti, dovendosi intendere tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti assicurati;
3. per l'analisi del prodotto Assicurato, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
4. per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti assicurati; le spese per il magazzinaggio temporaneo sono rimborsate per un periodo massimo di 3 (tre) mesi;
5. per la distruzione dei prodotti assicurati, solo se la stessa è ordinata dall'Autorità competente, oppure se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. per la riparazione dei prodotti assicurati presso il consumatore finale, solo se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato ai dipendenti dell'Assicurato a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Come opera la copertura

Questa garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati a Generali Italia durante il periodo di efficacia della garanzia stessa, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, sono coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggano **non oltre 12 (dodici) mesi dopo la suddetta cessazione**.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla garanzia, sempre e comunque, le spese per il ritiro di prodotti:
1. **dei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte;**
2. **descritti in polizza solo se sono entrati a far parte di altri prodotti e non sono da essi scindibili;**
3. **che sono direttamente riconducibili a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;**
4. **che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;**

5. **immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
6. **in cui sia presente amianto;**
7. **correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati.**

Sono escluse dalla garanzia:

8. **le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;**
9. **le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;**

Sono esclusi

10. **il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi sono entrati a far parte quali componenti;**
11. **le multe, le ammende e le penalità in genere.**

RITIRO PRODOTTI INDIRETTO

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato di prodotti finiti, dei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a fare parte quali componenti, **dopo la loro messa in circolazione, solo se**:

- tali prodotti hanno causato un danno a terzi consistente in **morte o lesioni personali**;
- sussiste la **documentata possibilità** che tali prodotti possono causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro di tali prodotti è stato **ordinato dall'autorità competente**, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussiste un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato è responsabile.

Questa garanzia **copre esclusivamente le spese**:

1. per la comunicazione relativa alla necessità di ritiro dei prodotti, dovendosi intendere tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti
3. per l'analisi del prodotto finito, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
4. per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti; le spese per il magazzinaggio temporaneo sono rimborsate per un periodo **massimo di 3 (tre) mesi**;
5. per la distruzione dei prodotti finiti, solo se la stessa è ordinata dall'Autorità competente, oppure se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale, solo se tali spese sono inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Come opera la copertura

Questa garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati a Generali Italia durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, solo se i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, sono stati messi in circolazione nello stesso periodo.

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, sono coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggono **non oltre 12 (dodici) mesi dopo la suddetta cessazione.**

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla garanzia, sempre e comunque, le spese per il ritiro di prodotti:

1. **diretto dei prodotti descritti in polizza;**
2. **diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte;**
3. **che sono direttamente riconducibili a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;**
4. **che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;**
5. **immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
6. **correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati;**

Sono esclusi dalla garanzia, sempre e comunque, gli importi qui indicati:

7. **le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;**
8. **le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;**
9. **le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato.**

Sono esclusi

10. **il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi sono entrati a far parte quali componenti;**
11. **le multe, le ammende e le penalità in genere.**

NORME COMUNI PER LE GARANZIE RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRETTO

Dove vale la copertura?

La garanzia vale **per le operazioni di ritiro effettuate in tutti gli Stati d'Europa.**

Con quali condizioni operative assicuriamo?

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro Prodotti, le Parti si obbligano a conferire, con **scrittura privata**, mandato di decidere se ed in quale misura sono dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti.
Ogni Parte deve indicare il proprio perito; il terzo è scelto di comune accordo, altrimenti la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio - ovvero il luogo ove ha sede Generali Italia o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Questa scelta è fatta dalla parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso).
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e **sono obbligatorie per le Parti** anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di Franchigia/Scoperto per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo indicati nella Scheda Riepilogativa.
Il massimale viene prestato in eccedenza al massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile Prodotti.
In nessun caso Generali Italia risponde per somme superiori a detto massimale:

- **per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;**
- **per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originate dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;**
- **per ogni singola operazione di ritiro che si protrae oltre il periodo di assicurazione.**

Estensione ritiro prodotti diretto da contaminazione dolosa

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. art. 7.1 Garanzie Opzionali "Garanzia Ritiro Prodotti" punto 9 di "Che cosa non è assicurato", l'estensione Ritiro Prodotti Diretto comprende anche le spese per le operazioni di ritiro dei prodotti descritti in polizza dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **ferma l'esclusione del dolo dell'Assicurato stesso o delle persone che si trovano, rispetto allo stesso, in uno dei rapporti di cui alle lett. a) e b) dell'art.2.2 "Persone non considerate terzi".**

Ci sono limiti di copertura

I limiti di copertura restano quelli indicati per la Garanzia Ritiro Prodotti.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato dell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in via Enrico Fermi 9/B – 30175 Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 572 572** (dall'estero **+39 02 58240565**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviati tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività agricola e agrituristica che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate".

Le spese oggetto di copertura sono **esclusivamente**:

a) di assistenza in sede stragiudiziale;

b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, è processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1) l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;

c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;

e) di giustizia;

f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;

g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, solo se sono state autorizzate da DAS;

h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;

j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

k) degli arbitri e del legale intervenuti, se una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;

l) attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1), Generali Italia eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete;

  Ci sono limiti di copertura

  Entro il limite massimo di 10 ore lavorative

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

  Ci sono limiti di copertura

  Entro il limite massimo di 1000,00 euro.

Che cosa non è assicurato

Non sono comprese le seguenti spese:

- **le spese rimborsate dalla controparte; se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni**;
- **le spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà**[9];
- **le spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le norme sulla gestione del Sinistro; in particolare, non vengono rimborsate le spese per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio e le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella**.

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante esclusivamente per:

a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (secondo le modalità definite all'art. 6.2 in caso di coesistenza di garanzia Responsabilità Civile);
c) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
d) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso il cui giudizio si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;**
e) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze dei seguenti decreti:
   - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni - limitatamente ai delitti di cui all'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche);
   - D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
   - D.Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e D. Lgs. 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
   - D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
   - D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni
f) controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove viene svolta l'attività. Sono comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, fatti eseguire negli immobili assicurati e i lavori inerenti a ristrutturazioni, anche fiscalmente agevolate, e installazione di impianti fotovoltaici;
g) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata, comprese le vertenze con le Agenzie di viaggi e Tour Operator in relazione alla sola fornitura di servizi al Contraente; sono altresì comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore.

   Ci sono limiti di copertura

   Per i casi di ricorso all'arbitrato la garanzia non opera se lo stesso è stato concordato in data successiva alla stipula del contratto di fornitura;

i) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgono per conto del Contraente lavori presso l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa e solo se sussiste regolarità contributiva;
j) vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL- ENPAIA) relative alla posizione previdenziale/assistenziale degli Assicurati.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 500,00 euro.

Vertenze da circolazione

La garanzia è estesa agli eventi derivanti dalla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida o circolazione di veicoli a motore, escluse le Macchine agricole, utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata.

La garanzia è prestata per:
a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
b) difendersi in un procedimento penale;
c) ottenere il dissequestro del veicolo a motore, sempre che il sequestro sia dovuto a fatto derivante dalla circolazione;
d) ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente a seguito di un caso assicurativo della circolazione che ha provocato vittime o feriti.

Come opera l'assicurazione

La garanzia **opera solo se i veicoli sono guidati da Assicurati o da altra persona autorizzata dal Contraente ed abilitata alla guida a norma di legge.**

Se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotte con la L. 41/2016 (artt. 589 bis/590 bis del Codice Penale), la garanzia è immediatamente operante anche in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) se viene accertato un tasso alcolemico **non superiore a 1,50 g/l.** In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese legali garantite. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non è operante:
- **se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;** l'esclusione non vale se l'assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;
- **in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove**, salvo che si tratta di gare di pura regolarità autorizzate dall'ACI, oppure derivanti da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzione, atti di vandalismo o risse alle quali l'Assicurato ha preso parte.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 300,00 euro.

Garanzia Controversie su incentivi Fiscali

Generali Italia tutela i diritti dell'azienda assicurata in relazione alla mancata erogazione di incentivi e contributi per avviare una nuova attività agricola o alla mancata erogazione di incentivi e contributi per macchinari e attrezzature, come disciplinato dalla Legge n. 135/97 e successive modifiche e integrazioni.

Come opera la copertura

La garanzia opera per l'erogazione della consulenza legale svolta direttamente da DAS o da un professionista da essa incaricato per la verifica dei criteri di ammissione alla graduatoria. Se la consulenza ne accerta i presupposti, Generali Italia garantisce le spese previste per presentare il ricorso e la successiva azione.

Per i medesimi eventi DAS provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Ci sono limiti di copertura

In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare il procedimento, fino all'importo massimo di 5.000,00 euro per sinistro, limitatamente ad 1 (uno) caso all'anno.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende mai operante, senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

a) diritto tributario e fiscale;
b) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
c) rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione o fusione societaria;
d) rapporti con Società di assicurazione;
e) svolgimento di ogni attività medico – infermieristica;
f) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;
g) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
h) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
i) derivante da Atto Cyber;
j) beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
k) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento, disastro ecologico.
l) svolgimento di attività di alloggio, campeggio, ristorazione e annesse attività ludiche, ricreative e sportive.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, solo se l'Assicurato non può portarla in detrazione, nonché per il pagamento del contributo unificato.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende non operante, salvo che sia prevista una espressa deroga nell'ambito della Garanzia Base oppure nell'ambito di Garanzie Opzionali.

La garanzia non opera per vertenze e procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

a) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciati con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
b) materia contrattuale nonché recupero di crediti;
c) diritto amministrativo;
d) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
e) pretese e vertenze di lavoro;
f) procedure arbitrali.
g) circolazione di veicoli a motore, navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
h) circolazione di biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche, se:
  - la guida avviene in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso); in tali casi la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
  - se il mezzo viene usato in difformità dalla destinazione d'uso; tale esclusione opera solo per il conducente del mezzo;
i) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
- in caso di dolo dell'Assicurato,

- **se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro o se tale Garanzia non è in regola con il pagamento dei premi.**

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si sono verificati e le cui vertenze sono processualmente trattate:
- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti dall'art. 1.2 lett. e).

Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del premio in caso di aumento del parametro dichiarato

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del premio relativo alla Garanzia Protezione Legale è calcolato anche sulla base del numero di ettari di superficie aziendale dichiarato dal Contraente al momento della stipula della copertura. Pertanto, la dichiarazione di tale parametro, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile.
L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento del parametro del premio

Se nel corso della durata della copertura, o di suoi rinnovi, il parametro come sopra dichiarato risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia i dati aggiornati **almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.**
Se il dato come sopra dichiarato risulta aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quanto riportato in polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi **nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra il numero del dato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello del dato aggiornato.**

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del dato in misura superiore al 25%, **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale** comunica al Contraente il nuovo premio proposto per la Garanzia.
Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo premio **entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale** e con le modalità previste nell'art. 12 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio".
Il nuovo premio è considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, la Garanzia Protezione Legale si intende cessata alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi **nel periodo di validità della garanzia** e precisamente:
a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**
b) **dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;**

solo se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro un anno dalla cessazione del presente contratto.

Quando opera la garanzia?

Esempio 1:
- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
- Il sinistro di inadempimento contrattuale avviene il 10 febbraio 2023

Il sinistro non è in copertura

Esempio 2:
- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
- Il sinistro di danno extra contrattuale avviene il 10 febbraio 2023

Il sinistro è in copertura

Esempio 3:
- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
- Il sinistro di inadempimento contrattuale avviene il 10 maggio 2023

Il sinistro è in copertura perché sono trascorsi 90 giorni dalla decorrenza previsti

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:
- in sede **penale:** con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede **civile:** con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede **amministrativa:** con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, lo stesso si considera avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente all'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.
In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. a), se il presente contratto ne sostituisce un altro con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.

In caso di sostituzione come opera la garanzia?

Esempio:
- la polizza x decorre dal 10 gennaio 2023 con massimale di euro 10.000
- la polizza Y sostituisce la polizza X dal 10 marzo 2023 con massimale di euro 15.000
- entrambe le polizze prevedono la copertura per inadempimento contrattuale
- il sinistro per inadempimento contrattuale si verifica il 31 maggio 2023
- la polizza Y opera in quanto il sinistro è avvenuto oltre 90 giorni dalla decorrenza della polizza X con il massimale di euro 10.000

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia viene meno automaticamente dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.
Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.
Se l'azienda è sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata ovvero se il titolare o il legale rappresentante della stessa è stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, Generali Italia, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.
In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell'art. 1896 del Codice Civile.

Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Se è attiva la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile in regola con il pagamento dei premi e che offre copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. **In tali casi la presente Garanzia ha effetto solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e sono stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art.1917, 3° comma del Codice Civile.**
La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.

Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Vertenze contrattuali con Clienti solo fase stragiudiziale - Recupero crediti

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali con valore in lite superiore a 500,00 euro relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per la sola fase stragiudiziale, entro il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.

Vertenze contrattuali con Clienti con fase giudiziale - Recupero crediti

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali con **valore in lite superiore a 500,00 euro** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con i seguenti limiti:

a) **per la fase stragiudiziale, entro il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.**
b) **per la fase giudiziale, entro il limite di una denuncia per anno assicurativo, e sempreché successiva ad una fase stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, solo se il ricorso all'arbitrato è previsto nel contratto stipulato con il Cliente, permanendo perciò l'esclusione dall'Assicurazione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.**

Si precisa che se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni e/o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

[9] *Art.1292 del Cocice civile*

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ARMONIA

IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VITA PRIVATA

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale occorso **nell'ambito della vita privata extraprofessionale.**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che può derivare da fatto anche doloso di:

- figli minori (legittimi, naturali riconosciuti ai sensi di legge o adottivi), anche se non conviventi;
- minori in affidamento familiare, limitatamente al periodo dell'affidamento;
- soggetti conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia di cui l'Assicurato è tutore o curatore;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non comprende i rischi derivanti dallo svolgimento da parte dell'Assicurato di attività professionali, commerciali e agricole. Per gli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari l'esclusione è limitata ai danni conseguenti allo svolgimento da parte degli stessi di attività infermieristica, medica o sanitaria in genere.

La garanzia non comprende la responsabilità derivante dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa.
Se la Scheda Riepilogativa prevede la detrazione di una Franchigia frontale per ogni sinistro che comporta danni a cose la medesima è applicata anche in deroga a Franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza. Se alcune condizioni di polizza prevedono Franchigie o Scoperti di importo superiore si intendono operanti questi ultimi.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni indiretti derivanti da **interruzione e/o sospensione** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi e professionali, **solo se conseguenti a sinistro indennizzabile** a termini della presente copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata fino a concorrenza dell'importo massimo pari al 20% del massimale per sinistro e nei limiti dello stesso.

Conduzione delle dimore

La garanzia comprende i danni che possono derivare a terzi dalla conduzione dell'abitazione, sia dimora abituale che saltuaria, anche con i relativi arredamenti, impianti al servizio del fabbricato e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini) ad eccezione dei periodi in cui sono locate o cedute in comodato a terzi o comunque non utilizzate dall'Assicurato e/o dalle persone con lo stesso conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia.

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture della dimora abituale, **con esclusione dei danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua la copertura viene prestata con applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Proprietà della dimora abituale

La garanzia comprende i danni derivanti dalla **proprietà** del fabbricato che costituisce dimora abituale.
Sono compresi i danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna attribuibili alla proprietà dei beni aziendali, **esclusi in ogni caso i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.**

Che cosa non è assicurato

In ogni caso la garanzia non opera per i danni derivanti dalla proprietà di immobili diversi.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da spargimento d'acqua la copertura viene prestata con applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari

La garanzia comprende anche **i danni arrecati a terzi** dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio.
Sono considerati terzi, **solo ed esclusivamente per morte e lesioni gravi o gravissime**[1], gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici, inclusi il giardinaggio, la cura e l'assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con disabilità (cosiddetta "badante"), componenti il nucleo familiare del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (**escluse le malattie professionali**) subìto nello svolgimento delle proprie mansioni.
Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la Garanzia vale anche per l'eventuale azione di regresso dell'INAIL.

Somministrazione di cibi e bevande

L'assicurazione comprende i danni a terzi, derivanti da intossicazione o avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande.

Danni da incendio

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui provocati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Come opera la copertura

Se i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultano garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interviene per la parte di danno eccedente tale copertura.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni cagionati da animali

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi **dagli animali da compagnia di proprietà dell'Assicurato e/o da lui detenuti.**
La garanzia opera per i danni cagionati a terzi da proprietà e/o detenzione di animali domestici diversi da quelli da compagnia, quali animali da cortile o da sella, **per esclusivo uso familiare e non di allevamento e con l'esclusione dei rischi relativi alla partecipazione a fiere o a gare di ogni tipo.**

Come opera la copertura

Limitatamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o detenzione del cane, **l'assicurazione opera solo se il proprietario/detentore osserva le disposizioni imposte dalla normativa vigente al momento del sinistro in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per ogni Sinistro.

Attività sportive

La garanzia comprende i danni derivanti dalla pratica di attività sportive inclusa la partecipazione a gare **solo se dilettantistiche.**

Trasportati su veicoli e minori alla guida di veicoli

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi dall'Assicurato nella qualità di trasportato su veicoli, **con esclusione**

dei danni al veicolo nonché al guidatore ed ai trasportati.
La garanzia vale, inoltre, per i danni cagionati a terzi da minori o da incapaci per legge a seguito di messa in circolazione/navigazione di veicoli a motore o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge. La garanzia vale anche in caso di rivalsa esercitata dalla società di assicurazione, ai sensi della vigente normativa sull'assicurazione RC Auto obbligatoria.

Come opera la copertura

La garanzia opera solo se:
- **la messa in circolazione è avvenuta all'insaputa delle persone assicurate che rispondono civilmente del fatto del minore o dell'incapace;**
- **i veicoli, se di proprietà dell'Assicurato, risultano regolarmente garantiti per i rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione/navigazione.**

Proprietà, detenzione e uso di armi

La garanzia comprende i danni conseguenti alla proprietà, detenzione e/o uso, se legittimo, delle armi dell'Assicurato, **con l'esclusione dell'esercizio dell'attività venatoria.**

Danni da inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di evento improvviso ed accidentale.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni Sinistro e fino a concorrenza dell'importo massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Danni da Incidente Cyber

La garanzia comprende la responsabilità da Incidente Cyber che ha colpito il sistema informatico dell'Assicurato **se ne derivano danni materiali o corporali a terzi.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera:
- **per qualsiasi danno diretto a Dati informatici,**
- **per il valore intrinseco dei Dati informatici,**
- **per qualsiasi tipo di danno indiretto e conseguente determinato da ogni evento dannoso subito dai Dati informatici,**
- **danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**

Resta ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.

Ci sono limiti di copertura

In relazione ai danni a cose, anche dei Clienti dell'agriturismo, diverse da Dati informatici, la garanzia opera limitatamente al risarcimento dei soli Danni materiali e diretti con esclusione di ogni ulteriore fattispecie di danno.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
1. **furto, rapina, sottrazione, smarrimento;**
2. **navigazione a remi e a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a m. 6,5;**
3. alle **persone** comunque **trasportate** sui mezzi agricoli e relativi rimorchi;
4. verificatisi in occasione di atti di **guerra** (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
5. pratica di paracadutismo, aeromodellismo e **sport aerei in genere;**
6. esercizio dell'**attività venatoria;**
7. di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti dall'**amianto** o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma o misura **l'amianto**;
8. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di **energia nucleare o di radioattività, a trasformazioni o**

assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, a detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché relativi a campi elettromagnetici;

9. **atto cyber**.

Sono esclusi i danni alle cose di terzi:

10.a qualsiasi titolo **detenute, trasportate, rimorchiate, sollevate.**

Art. 2.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi tutte le persone assicurate, i loro genitori e figli.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. proprietà, uso o guida di **veicoli e natanti a motore** o da impiego di apparecchi per il volo, nonché dei mezzi aerei a pilotaggio remoto compresi i droni, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica";
2. impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da **persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica";
3. **inquinamento** dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto all'art. 1.2 "Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - Danni da inquinamento accidentale";
4. **Incidente cyber**, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – Danni da incidente Cyber";
5. proprietà di **beni immobili diversi dalla dimora abituale** e dei relativi impianti, salvo quanto previsto all'art. 6.1 "Garanzie opzionali - Proprietà della dimora saltuaria";
6. lavori di **manutenzione straordinaria**, ampliamento, sopraelevazione o demolizione di beni immobili ed in generale da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 – Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come successivamente modificato e integrato, salvo quanto previsto dall'art. 6.1 "Garanzie Opzionali - Committenza di lavori edili".

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia è valida in tutto il Mondo.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della garanzia

Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di **fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.**

Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 6.1 Garanzie Opzionali

Proprietà della dimora saltuaria

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. RCF 4 "Esclusioni e limitazioni" punto 4, la garanzia si estende ai danni derivanti dalla proprietà della dimora saltuaria dell'Assicurato, indicata nella Scheda Riepilogativa, compresi i locali e relativi arredamenti, impianti al servizio del fabbricato e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini).

Come opera la copertura

Nel caso sia contestualmente operante la garanzia aggiuntiva RF-C "Committenza di lavori edili", la copertura ivi prevista si estende altresì alla committenza di lavori edili effettuati nella dimora saltuaria dell'Assicurato come sopra

individuata.

Committenza di lavori edili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori edili di manutenzione straordinaria, anche ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuati presso la dimora abituale.

Come opera la copertura

La garanzia opera **solo se risultano designati il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi e se dall'evento sono derivati in capo al danneggiato la morte o le lesioni gravi o gravissime[2].

Tale estensione di garanzia opera solo se i **lavori sono stati affidati ad imprese che esercitano regolarmente l'attività inerente i lavori commissionati ed impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente** e comprende l'eventuale responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro dell'impresa esecutrice.

Che cosa non è assicurato

La presente copertura non opera per i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

[1] *Art. 583 del Codice Penale*
[2] *Art. 583 del Codice Penale.*

IN ARMONIA - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S..Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 572 572** (dall'estero **+39 02 582 40 565**) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro che ha dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate".

Le spese oggetto di copertura sono **esclusivamente:**

a) di assistenza in sede stragiudiziale;
b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; se il fatto dannoso si è verificato e, in caso di giudizio, è processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1 "Validità territoriale") l'Assicurato può avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.
Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera con il limite di 3.000,00 euro per vertenza;
d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
e) di giustizia;
f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, se sono state autorizzate da DAS;
h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
Ci sono limiti di copertura
Le spese sono riconosciute **solo se viene instaurato un procedimento penale nel quale la controparte viene rinviata a giudizio;**
k) degli arbitri e del legale intervenuti, **se una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;**
l) attinenti l'esecuzione forzata.
Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;
m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1 "Validità territoriale"), Generali Italia eroga:
- le spese per l'assistenza di un interprete.
  Ci sono limiti di copertura
  Entro il limite massimo di 10 ore lavorative
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento
  Ci sono limiti di copertura
  Entro il limite massimo di 1.000,00 euro

Che cosa non è assicurato

Non sono comprese le seguenti spese:
- **le spese rimborsate dalla controparte; se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni;**
- **le spese dovute da altri soggetti debitori e poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[1];**
- **le spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le norme sulla gestione del Sinistro; in particolare, non vengono rimborsate le spese per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio e le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.**

Ci sono limiti di copertura

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie indicati nella Scheda Riepilogativa.

Vertenza Stragiudiziale
Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante per la tutela dei diritti dell'Assicurato nei seguenti ambiti:

1) vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze nonché la proprietà o la detenzione di animali domestici anche diversi da quelli da compagnia, quali animali da cortile o da sella, **per esclusivo uso familiare e non di allevamento e con l'esclusione dei rischi relativi alla partecipazione a fiere o a gare di ogni tipo;**
2) proprietà e/o conduzione di immobili a uso abitativo che sono direttamente utilizzati dall'Assicurato.

La garanzia opera per:

a) assistenza legale per un danno all'Assicurato di natura extracontrattuale causato da un fatto illecito di terzi
b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera a integrazione di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, in base alla Garanzia Responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato. Nel caso in cui non esiste o non è operante la copertura di responsabilità civile, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale,
c) difendersi in un procedimento penale
   Ci sono limiti di copertura
   Se il procedimento penale riguarda un delitto doloso, la Garanzia opera solo se **l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione** del reato da doloso a colposo
d) presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa
e) ottenere assistenza nei seguenti atti di volontaria giurisdizione:
   - ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio
     Ci sono limiti di copertura
     La Garanzia è valida per i matrimoni celebrati in Italia se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS. L'eventuale successiva domanda di divorzio viene garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS, solo se la separazione consensuale si è verificata in vigenza del presente contratto e se ha dato luogo a un Sinistro gestito da DAS e inoltre se c'è stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Separazione e divorzio si considerano unico Sinistro a tutti gli effetti
   - istanza di interdizione o inabilitazione, istituzione di un amministratore di sostegno oppure di revoca di tali provvedimenti a favore di un parente o di un congiunto
   - istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto
f) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale relative all'acquisto di beni o servizi per la vita privata, comprese gli acquisti effettuati su portali di e-commerce (commercio elettronico), con il fornitore del servizio di connessione internet e con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;

g) sostenere vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti e/o vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale di tali collaboratori domestici;

h) sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti le abitazioni direttamente utilizzate dall'Assicurato.

In relazione ai punti a) e b) la garanzia opera anche in caso di incidenti stradali che coinvolgono l'Assicurato in veste di pedone, ciclista o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria oppure come trasportato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 300,00 euro.

Art. 1.3 Vertenze da circolazione

La garanzia è estesa agli eventi derivanti dalla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida o circolazione di veicoli a motore conducibili con patente A o B utilizzati nell'ambito della vita privata extraprofessionale.

La garanzia è prestata per:

a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;

b) difendersi in un procedimento penale;

c) ottenere il dissequestro del veicolo a motore, sempre che il sequestro sia dovuto a fatto derivante dalla circolazione;

d) ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente a seguito di un caso assicurativo della circolazione che ha provocato vittime o feriti.

Come opera l'assicurazione

La garanzia **opera solo se i veicoli sono guidati dall'Assicurato o da altra persona dallo stesso autorizzata ed abilitata alla guida a norma di legge**.

Se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotte con la L. 41/2016 (artt. 589 bis/590 bis del Codice Penale), la garanzia è immediatamente operante anche in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) se viene accertato un tasso alcolemico n**on superiore a 1,50 g/l**. In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese legali garantite. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Che cosa non è assicurato

La garanzia non è operante:

- **se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione**; l'esclusione non vale se l'assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro;
- **in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove**, salvo che si tratta di gare di pura regolarità autorizzate dall'ACI, oppure derivanti da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzione, atti di vandalismo o risse alle quali l'Assicurato ha preso parte.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 300,00 euro.

Art. 1.4 Consulenza legale telefonica

DAS offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica.

Il servizio opera:

- **nell'ambito delle materie previste in copertura;**
- **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 tramite numero verde 800 562 562 e tramite il numero +39 02 582 40 565 per le richieste dall'estero.**

L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio e ottenere consulenza legale per:
-affrontare in modo corretto controversie di natura legale;

-impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
-ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende mai operante, senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

a) diritto tributario e fiscale;

b) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;

c) successioni e donazioni;

d) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;

e) procedure arbitrali;

f) proprietà o guida di aeromobili e imbarcazioni in genere;

g) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;

h) rapporti con Società di assicurazione.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, solo se l'Assicurato non può portarla in detrazione, nonché per il pagamento del contributo unificato.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo **la garanzia si intende non operante**, se non è prevista una espressa deroga nell'ambito della Garanzia Base oppure nell'ambito di Garanzie Opzionali.

La garanzia non opera per vertenze e procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

a) imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato a meno che non c'è assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o c'è derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato;

b) materia contrattuale nonché recupero di crediti salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate" lett. f), g), h) e dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale per abitazioni locate a terzi", lett c);

c) diritto amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett d);

d) beni immobili locati a terzi o comunque diversi da quelli direttamente utilizzati dall'Assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale per abitazioni locate a terzi";

e) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, ad eccezione delle garanzie relative agli atti di volontaria giurisdizione; in caso di controversia tra più Assicurati nell'ambito dello stesso contratto, la copertura è prestata solo a favore dell'Assicurato indicato nella Scheda Riepilogativa.

f) circolazione di veicoli a motore, salvo quanto previsto dall'art. 1.3 "Vertenze da circolazione";

g) circolazione di biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche, se:

- **la guida avviene in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso); in tali casi la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- **se il mezzo viene usato in difformità dalla destinazione d'uso; tale esclusione opera solo per il conducente del mezzo;**

h) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:

- **in caso di dolo dell'Assicurato,**
- **se il sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata**
- **se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;**

i) diritto di famiglia, salvo gli atti di volontaria giurisdizione previsti in garanzia;

j) controversie e procedimenti riferiti all'Assicurato in qualità di utente internet, salvo quanto previsto dall'Art . 1.2 Vertenze assicurate lett. f) e dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale vita digitale";

k) controversie e procedimenti di lavoro, **salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett g) e dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale lavoro dipendente"**;

l) controversie o procedimenti con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS - INAIL), salvo quanto previsto dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett g);

m) da Atto Cyber, salvo quanto previsto dall'art. 6.1 Garanzie Opzionali "Tutela legale vita digitale".

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si sono verificati e le cui vertenze sono processualmente trattate:
- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti dall'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. e).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi **nel periodo di validità della garanzia** e precisamente:

a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**
b) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;

solo se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro un anno dalla cessazione della presente Garanzia.

Quando opera la garanzia?

Esempio 1:
- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
- Il sinistro di inadempimento contrattuale avviene il 10 febbraio 2023

Il sinistro non è in copertura

Esempio 2:
- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
- Il sinistro di danno extra contrattuale avviene il 10 febbraio 2023

Il sinistro è in copertura

Esempio 3:
- La polizza decorre dal 10 gennaio 2023
- Il sinistro di inadempimento contrattuale avviene il 10 maggio 2023

Il sinistro è in copertura perché sono trascorsi 90 giorni dalla decorrenza previsti

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:
- in sede **penale**: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede **civile**: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede **amministrativa**: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, lo stesso si considera avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente all'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. a), se il presente contratto ne sostituisce un altro con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.

In caso di sostituzione come opera la garanzia?
Esempio:
- la polizza x decorre dal 10 gennaio 2023 con massimale di euro 10.000
- la polizza Y sostituisce la polizza X dal 10 marzo 2023 con massimale di euro 15.000
- entrambe le polizze prevedono la copertura per inadempimento contrattuale
- il sinistro per inadempimento contrattuale si verifica il 31 maggio 2023
- la polizza Y opera in quanto il sinistro è avvenuto oltre 90 giorni dalla decorrenza della polizza X con il massimale di 10.000 euro.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità d Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 5.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Se è attiva la Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile **in regola con il pagamento dei premi** e che offre copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. **In tali casi la presente Garanzia ha effetto solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e sono stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art.1917, 3° comma del Codice Civile.**
La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 6.1 Garanzie Opzionali

Tutela legale vita digitale

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nella veste di utente internet (ad esempio navigazione su siti web, utilizzo di applicazioni mobile, utente account posta elettronica e utente di social network), in caso di:

1) furto d'identità e/o di utilizzo fraudolento da parte di terzi dei dati personali o finanziari dell'Assicurato, tra cui:
   a) utilizzo indebito di codici di accesso personale (P.I.N.) di conti correnti e/o carte di credito dell'Assicurato, per mezzo di internet o posta elettronica;
   b) fatti commessi da terzi mediante strumenti di ripresa visiva e/o sonora o pubblicazione non autorizzata di immagini, audio o video dell'Assicurato;
   c) uso indebito del nome dell'Assicurato e/o lesione della reputazione personale online;
   d) atti di cyber-bullismo commessi da terzi a danno dell'Assicurato mediante strumenti di comunicazione a distanza;
   e) accessi non autorizzati ad account personali di posta elettronica, profili di social network, aree riservate personali dell'Assicurato, inclusi i casi di cyber-estorsione realizzati su supporti informatici di proprietà dell'Assicurato.

   La Garanzia opera per:
   f) predisporre eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;

g) richiedere all'autore della violazione dei diritti dell'Assicurato il risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo;
h) il ripristino dell'onorabilità dell'Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
i) la difesa in caso di procedimento penale.
Ci sono limiti di copertura
Se il procedimento penale riguarda un delitto doloso, la Garanzia opera solo in caso di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo;
j) sostenere, in caso di frode creditizia, una controversia contrattuale nei confronti di banche e società finanziarie, davanti all'arbitro bancario e finanziario (ABF), in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, così come regolato dalle disposizioni della Banca d'Italia e dalle altre disposizioni vigenti in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche o società finanziarie;

2) controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori di beni e di servizi, per acquisti relativi alla propria vita privata effettuati online o con tecniche di vendita a distanza.

Tutela legale lavoro dipendente

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività lavorativa subordinata svolta presso un datore di lavoro pubblico o privato.

La Garanzia opera per:

a) assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di un fatto illecito di terzi
b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato.
Ci sono limiti di copertura
La Garanzia opera a integrazione di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla sezione di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato[2]. Nel caso in cui non è presente o non è operante la copertura di responsabilità civile, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale
c) difendersi in un procedimento penale.
Ci sono limiti di copertura
Se il procedimento penale riguarda un delitto doloso, la Garanzia opera solo in caso di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato con sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo
d) sostenere controversie con il proprio datore di lavoro
e) sostenere controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (ad esempio: INPS, INAIL).
Che cosa non è assicurato
Le Garanzie sopra indicate non operano nei confronti di dipendenti privati o pubblici che svolgono la funzione di medico od ostetrica.
Ci sono limiti di copertura
Si precisa inoltre che, se l'Assicurato è un lavoratore dipendente della pubblica amministrazione:
- **in caso di procedimento per responsabilità amministrativa-contabile (giudizio di conto presso la Corte dei Conti), la Garanzia opera esclusivamente in caso di condanna dell'Assicurato per colpa grave;**
- **negli altri casi, la Garanzia opera esclusivamente se l'ente di appartenenza, tempestivamente e puntualmente informato, non è obbligato, ai sensi dell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, al risarcimento delle spese legali sostenute.**

Tutela legale per abitazioni locate a terzi

Le Garanzie si estendono all'ambito della proprietà di abitazioni o fondi agricoli indicati in Polizza locati a terzi.

Sono inoltre incluse in garanzia:

a) le controversie con il locatario nel caso in cui l'immobile subisce dei danni causati dall'inquilino;
b) l'azione di sfratto nei confronti del locatario per morosità. È compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.
Ci sono limiti di copertura
Nel caso di azione giudiziale di sfratto per morosità la Garanzia opera con il limite di 2.500,00 euro e la Franchigia fissa di 500,00 euro.
Che cosa non è assicurato
Sono escluse le azioni di sfratto per altri motivi.

c) Recupero di canoni non riscossi
Sono garantite le spese sostenute per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati, solo **se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**

Come opera la copertura

La garanzia opera **per la sola fase stragiudiziale**. D.A.S. si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata fino a massimo due sinistri per anno assicurativo.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per:

- **l'eventuale fase giudiziale;**
- **intimazione di licenza per finita locazione;**
- **controversie tra comproprietari.**

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

---

[1] *Art. 1992 del Codice Civile*
[2] *Art 1917 del Codice Civile*

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Protezione Legale sono attivabili e disattivabili indipendentemente l'una dall'altra.
L'attivazione della garanzia Responsabilità Civile Prodotti è subordinata all'attivazione della Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e l'eventuale disattivazione di quest'ultima comporta anche la disattivazione della prima.

La Garanzia Assistenza è attivabile con le altre Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio ed è disattivabile autonomamente.

La disattivazione di tutte le altre Garanzie dei Moduli Protezione dell'Attività e Protezione del Patrimonio comporta la disattivazione della Garanzia Assistenza.

Le Garanzie Responsabilità Civile Vita Privata e Protezione Legale Vita Privata sono attivabili e disattivabili indipendentemente l'una dall'altra e **richiedono necessariamente l'attivazione delle corrispondenti Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Protezione Legale. La disattivazione di queste ultime comporta la contestuale disattivazione delle Garanzie Vita Privata.**

La disattivazione di Garanzie prestate su altri Moduli, prima prestate congiuntamente, può comportare una variazione in aumento del premio delle Garanzie prestate sul presente Modulo a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di più garanzie.

Come opera la perdita dello sconto?

Esempio:
- il premio della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è pari a euro 100,00
- il premio della garanzia Incendio è pari a euro 200
- il premio di entrambe le garanzie acquistate congiuntamente è pari a euro 270 di cui 90 euro per la garanzia Responsabilità Civile e 180 euro per la garanzia Incendio.

In caso di disattivazione della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro, il premio della residua garanzia di Incendio diventa euro 200 ossia senza lo sconto.

Che obblighi ho?

Art. 1.2 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e **il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie**.

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.3 Recesso dalla garanzia Assistenza Agricoltura

Il recesso dalla Garanzia Assistenza Agricoltura può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e, pertanto, **la cessazione delle specifiche Garanzie di uno o più Moduli avvenuta a seguito del recesso comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie e servizi a esse connesse attivati.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia o il Contraente, solo se stipula il contratto in qualità di Consumatore[xv] può recedere da una o più Garanzie:

- **dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" della SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;**
- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Il recesso non è previsto per la Garanzia Assistenza Agricoltura.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

IN ARMONIA - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI VITA PRIVATA

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente richieste** o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di **responsabilità,** senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.
   Se l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

L'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare a Generali Italia **eventuali circostanze**, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, **fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte.** L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 1.2 Come denunciare il Sinistro

In caso di sinistro **l'Assicurato deve:**

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro[11] **comunicando per iscritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia:
- **la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;**
- **il nominativo di eventuali terzi danneggiati;**
- **il numero di polizza e il nominativo del Contraente**.

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se **per gravi impedimenti documentabili** il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, è ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro **il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale le spese vengono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Per i danni afferenti alla garanzia Responsabilità Civile Prodotti verificatisi in USA, Canada e Messico le spese di cui ai commi precedenti restano a carico di Generali Italia nell'ambito del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:
- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di Assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alle garanzie:
- Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
- Responsabilità Civile Prodotti;
- Responsabilità Civile Vita Privata;

oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 1.3 "Gestione della vertenza di danno e spese legali".
Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Per la garanzia Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro:

Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso:
- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per prestatore di lavoro" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro che sia deceduto o abbia subito lesioni corporali;

- il “Massimale per danni a cose” rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti:
Il “Massimale per più sinistri e per anno” rappresenta il limite massimo di risarcimento:
a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all’anno - nell’intero periodo di assicurazione;
b) per “sinistri in serie” da intendersi come più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti.
Nell'ambito del massimale suddetto, il “Massimale per sinistro” rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro.
Nell’ambito dei massimali suddetti il “Massimale per danni a cose” e il “Massimale per danni da interruzione di attività” rappresentano i limiti massimi di risarcimento specifici per tali fattispecie relativi a tutti i soggetti danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - è operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Come operano i massimali per sinistro, per persona, per danni a cose?

La garanzia per esempio prevede:
- un massimale per sinistro di euro 1.000.000
- un massimale per persona (e/o prestatore di lavoro) di euro 500.000
- un massimale per danni a cose di euro 150.000

A fronte di un sinistro con:
- danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente euro 600.000 e euro 300.000
- danni materiali a più persone valutati cumulativamente euro 200.000

vengono pagati:
- euro 500.000 al soggetto A che ha subito danni per euro 600.000
- euro 300.000 al soggetto B che ha subito danni per euro 300.000
- euro 150.000 complessivi a vari soggetti che hanno subito danni materiali per euro 200.000.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

IN ARMONIA - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE VITA PRIVATA

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l’impresa

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al n. verde **800 572 572** (dall’estero **+39 02 582 40 565**), **attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00**), in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni e/o i documenti necessari per l’attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;

2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l’attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l’Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di

Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lett. a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 1.4 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti**.
L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC dasdifesalegale@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza**.
Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[1][2].

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.**

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.
Il "massimale Sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.
Il "massimale anno" rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.
Se la garanzia **prevede** l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

---

[1] *Art 3 del Codice del Consumo*
[2] *Art. 1913 del Codice Civile*
[3] *D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010*